

Per

D. Raimondo di Sangro principe di S. Severo,

nella causa

*della successione feudale di
D. Nicolò Gaetano dell'
Aquila d' Aragona duca
di Laurenzana.*



16

J. M. J.



Rapassato nel mese di agosto dell' anno 1741. il duca di Laurenzana a D. Nicolò Gaetano dell' Aquila d' Aragona , promosse nel S. C. una giusta , e ben fondata pretensione il principe di S. Severo D. Raimondo di Sangro suo nipote .

Espose, che in ottobre del 1732. avea il duca in un' istromento asserito , che apparteneansi a beneficio della sua famiglia , non solo un supposto fedecompresso , ordinato dal fu conte di Fondi D. Onorato Gaetano , ma eziandio altri figurati maggiorat' istituiti da' suoi antecessori a favore dell' *agnazione* , coll' esclusione così delle femine , come de' maschi dalle femine discendenti . Che unitamente asserito avea , ch' essendosi nel 1688. congiunto in matrimonio con D. Aurora Sanseverino , eran figli per la di lei dote pagati , ed assegnati duc. 50. m. ; e che avendo da tal matrimonio generato un maschio nominato D. Pasquale , ed una femina , chiamata D. Cecilia , avea questa maritata con D. Antonio di Sangro duca di Torre maggiore , figlio del principe di S. Severo D. Paolo , e padre rispettivamente di esso principe D. Raimondo , e le avea promessi per dote duc. 55. mila , compreso il *maritaggio* di duc. 10. m. , che dal monte , appellato *de' giunti* , l'era dovuto , col di lei obbligo di rinunziare a tutte le *successioni* in ampia forma , e coll' obbligo eziandio del principe

A 2

D. Pao-

D. Paolo ; e del duca D. Antonio di pagarli ; e rifargli ogni danno , ed interesse , qualora la rinunzia solennemente seguita non fosse, o pure D. Cecilia , e' figli nascituri avesser poi tal rinunzia per avventura impugnata .

Che appresso avea erroneamente affermato ; che per la morte di D. Pasquale suo figlio era immediato *successore* ne' di lui feudi D. Francesco suo fratello germano , in mancanza di cui *succeder* doveano i suoi figli da primogenito in primogenito , non già esso principe D. Raimondo , tuttochè fosse l' unico discendente dal suo corpo , come unico figlio di D. Cecilia .

Ch'avea affermato ancora , ch' egli intendea continuar le geste de' suoi maggiori , e credea per suo avviso , che sovra i suoi beni , tanto feudali , e titolati , quanto *burgensatici* , nessuna ragione al principe D. Raimondo si aspettasse ; tra perche essendo esistenti i maschi della famiglia , veniva il principe, come figlio di D. Cecilia, escluso dal godimento de' beni a' maggiorati sottoposti ; e perche in vigore dell' obbligo del principe D. Paolo , e del duca D. Antonio riguardo alla rinunzia da D. Cecilia promessa , dovea lo stesso principe , ch' era il possessore de' loro beni, soggiacere a qualunque danno , ch' a lui fosse giammai avvenuto , per non essere tal rinunzia seguita .

Quindi avendo soggiunto , ch' i Baroni del regno avean la facultà , concessuta non meno dalle *pramatiche* 33., e 34. sotto il titolo *de feudis* , che dalla *grazia del 1720.* , di ammettere alla *successione* de' loro feudi i maschi in grado remoto , escluse le femine , ed esclusi pur' anche i maschi dalle femine discendenti , avea perciò donati , e *refutati*
al

al nominato D. Francesco suo fratello; ed a' suoi figli maschi da primogenito in primogenito, escluse affatto le femine, tutt' i beni feudali, che possedea, e tutt' i feudi titolati, e non titolati di qualsivoglia spezie si fossero, una con tutt' i titoli, onori, preminenze, privilegi, e grazie, di cui godea, e' di lui antecessori avean goduto, comprese la Città di Piedimonte col titolo di principe, e le baronie delle terre di Capriati, Alvignano, e Gioja, chiamata Laurenzana, con tutte le ragioni, ed azioni, che gli si apparteneano, specialmente per ricuperare, e riacquistare i feudi, e beni, a' mentovati fedecommessi, e maggiorati sottoposti, e da' suoi predecessori alienati.

Ch' avea seguentemente prescritto, che da allora innanzi tutt' i feudi, e beni feudali trasferiti si fossero, come feudi antichi, nell' utile dominio di D. Francesco, e de' di lui figli maschi legittimi, e naturali da primogenito in primogenito, esprimendo, che per maggior fermezza della *resata* intendea ei valersi di tutt' i privilegi a' feudatarj, e Baroni del regno conceduti, e particolarmente di quelli, contenuti nelle citate *pramatiche* 33. e 34. sotto il titolo *de feudis*, e nella divisata *grazia dell' anno 1720.*, impressa fra le grazie, e' privilegi di questa fedelissima Città, colla quale immaginato si avea, che si fosse a' feudatarj data la facultà di escludere dalla *successione* de' feudi la femina prossima in grado, ed anche la propria figlia, e' discendenti dalla figlia, ed a tal *successione* ammettere quel maschio, a cui avrebbe dovuto spettare, se mai nè la femina prossima in grado, nè la figlia, nè i discendenti dalla figlia fossero stati esistenti.

Che

Che aveasi non però durante sua vita riserbati i frutti, così di tutt' i beni feudali sottoposti a' menzionati fedecommessi, come di quelli, sovra de' quali, in vigore d' istromento del dì 30. di novembre 1712., avea egli ordinato un' altro fedecommeso; ed aveasi riserbata eziandio la facultà di disporre interamente de' beni *burgensatici*, che da lui erano acquistati, ed acquistar si poteano.

Esposè insieme il principe D. Raimondo, che avendo D. Francesco accettata la divisata *refuta*, avea quegli nello stesso atto ceduta, rinunziata, data *in solutum*, ed assegnata al duca D. Nicolò la facultà, non solo di riscuotere durante sua vita tutt' i frutti, e le rendite de' beni feudali, e titolati a lui *refutati*, ma di esercitare la giurisdizione, esigere i *proventi*, eleggere i governatori, giudici, *attuarj*, ed altri uffiziali, commutar le pene, *comporre* l' inquisiti, ed usar' in oltre di tutt' i titoli, preminenze, privilegi, ed onori, che in vigor della *refuta* trasferiti gli avea.

Soggiunse poi, che stava allora esso principe nella Città di Piedimonte, ed in casa del duca, trovavasi in età di anni ventidue, e mesi dieci, e per conseguente in età minore *de jure communi*, ed accelo di estremo amore, desiderava oltremodo aver' in moglie D. Carlotta Gaetano nipote dello stesso duca. Il perche allettato da lusinghevoli parole, ed insidiose persuasioni, sbigottito fortemente da tema riverenziale, e costernato assai dall' avergli quello più volte minacciato, che qualora avesse ripugnato al suo volere, non avrebbe giammai con lui maritata D. Carlotta, era egli stato dolosamente sforzato a consentire alla divisata *refuta*, ed a rinunziare tutto quanto sovra i beni del duca

duca gli si appartenea; ed era stato parimente costretto a sottoscrivere procura, dettata dal medesimo duca ad un notajo di cognome Perrotta della terra di S. Angiolo Raviscanina, affinche a suo piacere, e talento si fosse in questa Città rogato l'istromento della rinunzia, e del consenso; a qual' effetto l'avea espressamente vietato di far' osservare da' savj le scritture, che vi erano, e le ragioni, che ad esso principe si aspettavano. Ed aggiugnendo fraude a fraude, l'avea pur'anche imposto rigidamente, doversi nell'istromento asserire, che tutto si conveniva in conformità, ed esecuzione di un' arbitrato, fatto a voce dal fu reggente Pisacane, al cui giudizio avean le parti ogni controversia rimessa: quandocchè nè facultà alcuna erasi a tal ministro giammai conferita, nè innanzi a tal ministro erasi per avventura alcuna controversia disaminata, nè arbitrato alcuno avea quello sognato promulgare.

Soggiunse in oltre, che dallo stesso istromento della *refusa* appariva, che dopo aver' esso principe asserito, che per la legge dell' *investitura* gli si apparteneano tutt' i feudi del duca D. Nicolò, e per esser' egli unico nipote *ex filia* della duchessa D. Aurora gli si apparteneano eziandio la dote, l' *antefatto*, e 'l di lei retaggio, erasi, giusta il figurato parere del reggente Pisacane, convenuto accordo, in vigor di cui avea il duca promesso (anche a riguardo del matrimonio, ch' il principe contrarre intendea con D. Carlotta) pagargli duc. 30. mila, e pendente il pagamento l' interesse di tal somma a cinque per cento, e gli avea insieme ceduto il mentovato *maritaggio* di duc. 10. mila, dovuto dal monte *de' giunti*, e duc. 20. mila, de' quali avea
affer-

8
affermato, esser debitore il principe di Bisignano per resto della dote di D. Aurora : cessione, per verità, da cui, o niente, o poco d' utile ritrar si potea; ed egli 'l principe d' altro canto accettati, ed approvati avea tutt' i fedecomessi, dal duca figurati, avea ratificata la rinunzia di D. Cecilia sua madre, avea consentito alla *resuta* fatta in beneficio di D. Francesco, e de' suoi discendenti maschi da primogenito in primogenito, ed avea ampiamente ceduto, e rinunziato al duca non solo le ragioni, che sovra i divisati feudi titolati, beni feudali, ed altre robe gli spettavano, o poteano spettargli, ma da vantaggio l' intera dote, l' *antefato*, e la *successione* di D. Aurora sua avola.

Esposè parimente effo principe, che nell' anno 1734. avea il duca nel suo testamento espres' in prima i supposti fedecomessi, da' suoi maggiori ordinati, l' altro da lui nel 1712. istituito, ed una donazione di duc. 100. mila, fatta *contemplatione matrimonii* a D. Francesco suo fratello, ed a' figli, che da quello procreati si fossero.

Avea in secondo luogo soggiunto, ch' egli 'l principe nipote *ex filia*, e' suoi discendenti non poteano ammetterli alla *successione* così de' menzionati fedecomessi, come de' di lui beni feudali, e *burgensatisti*, stante la rinunzia promessa da D. Cecilia sua madre, e l' indennità, a cui erans' obligat' il principe D. Paolo, e 'l duca D. Antonio; e che se mai fosse stato effo principe l' immediato *successore* nell' utile dominio de' suoi feudi, e beni feudali, potea lecitamente gravarlo fino all' intero prezzo di quelli: maggiormente, che siccome colla dote, a D. Cecilia sua madre assegnata, era stato già soddisfatto della *legittima* dovutagli, nè di
più

più pretender potea , per l' ostacolo della divisata rinunzia , da D. Cecilia promessa , così esso duca avea la facultà di escluderlo dalla *successione* feudale, non meno per la disposizione delle menzionate *pramatiche* 33., e 34. sotto il titolo *de feudis*, che per la *grazia* conceduta nel 1720. a' Baroni , e feudatarj del regno.

Avea seguentemente fatta menzione del riferito accordo , convenuto col principe nel 1732. , ed avea confermat' i divisati fedecommessi ; dichiarando , che la *successione* di tutt' i suoi beni feudali , e *burgensatici* apparteneasi a D. Francesco suo fratello , il quale in vigore della *refuta* stava già possedendoli ; indi avea istituito lo stesso D. Francesco erede universale , e particolare in tutt' i suoi beni *burgensatici* , e feudali di qualunque titolo decorati , anzi in tutt' i titoli , ch'ei godea , col peso di pagare , ed adempiere a beneficio di coloro , ch' eran *chiamati* ne' già detti fedecommessi , e specialmente in quello , nel 1712. da lui ordinato , tutte le somme , e gravezze , ne' medesimi fedecommessi ingiunte , e contenute .

Imposto poscia avea , che ritenendosi D. Francesco i ducati 100. mila , donatigli *contemplatione matrimonii* , s' intendessero tutti gli altri suoi beni uniti , ed aggregati al fedecommeso dell' anno 1712. ; sicchè tratti dal valore de' suoi feudi (compresi la Città di Piedimonte , e gli altri feudi sottoposti al preteso fedecommeso del conte D. Onorato Gaetano) tanto i pesi espress' in tutt' i fedecommessi , quanto i duc. 100. m. donati a D. Francesco , ed alcuni legati fatti , avesse questi come primo *chiamato* al fedecommeso del 1712. , pagata a se stesso la rimanente maggior somma ,

B

e fosse

e fosse poi restato tenuto pagarla agli altri sostituti, osservandosi l'ordine, le prerogative, le condizioni, e le leggi, in tal fedecommesso del 1712. prescritte.

A questo effetto avea ordinato, che pendente il pagamento di tal somma, avesse D. Francesco assegnato a beneficio suo, e degli altri *chiamati* la *tenuta* de' feudi, e la facoltà di riscuoter le rendite, e di esercitare la giurisdizione; per modo che esso D. Francesco, come erede ne' beni feudali, e come *chiamato* ne' fedecommessi, godut' avesse l'utile dominio, la giurisdizione, e' titoli, e pendente il soddisfacimento della mentovata maggior somma, la *tenuta* de' feudi; la quale poi si fosse a grado a grado acquistata agli altri *chiamati*, e ciascuno avesse potuto possederla finche il certo valore de' feudi chiarito si fosse.

Avea dopo dichiarato nuovamente, che per escludere dalla *successione* feudale esso principe D. Raimondo, intendea valers' in ogni miglior modo così delle grazie al Baronaggio concedute, e della rinunzia da D. Cecilia promessa, come della rinunzia ancora da esso principe fatta, e dell' accordo nel 1732. stipulato.

Di più ordinato avea, che qualora D. Francesco fosse prima di lui trapassato, o pure non avesse voluto l'eredità accettare, fosse stato erede universale, e particolare de' suoi beni, feudi, e titoli il figlio primogenito dello stesso D. Francesco, o colui, che avesse tenuto il luogo di primogenito, e per la legge dell' *investitura* avesse potuto ammettersi alla *successione* feudale; con aver poi sostituito il maschio, discendente da maschio, che si fosse trovato sopravvivente, ed in grado a suc-
cede-

vedere, escluse affatto le femine ; e' discendenti dalle femine .

Avea pur'anche ingiunto , che in mancanza di tutt' i maschi discendenti da D. Francesco , fosse stato erede de' suoi beni , e titoli D. Luigi altro suo fratello germano , colle medesime gravezze da lui prescritte , escluso parimente esso principe D. Raimondo , ed escluse altresì le femine da D. Francesco discendenti , fra le doti delle quali avessero dovut' imputars' i duc. 100. mila , *contemplatione matrimonii* a quello donati . Laddove prima di esso duca sen fosse morto D. Luigi , fosse rimasto erede il di lui figlio primogenito , o chi avesse rappresentato il luogo di primogenito , cogli stessi pesi a D. Francesco imposti ; escluse eziandio le femine , ed escluso esso principe D. Raimondo ; E se mai D. Luigi fosse prima trapassato senza lasciar figli maschi , in tal caso avessero avuto a *succedere* D. Carlo Egidio figlio primogenito del conte D. Tommaso altro suo germano fratello già defunto , e tutt' i maschi da quello discendenti , da primogenito in primogenito , colle stesse gravezze ancora , apposte nell' *istituzione* fatta a beneficio di D. Francesco , escluse mai sempre le femine , ed esso principe D. Raimondo .

Ordinato per ultimo avea , ch' eseguita la sua volontà giusta l' ordine già spiegato , colui , che avesse accettata l' eredità , fosse stato pienamente erede ne' beni *burgensatici* , e nell' utile dominio de' feudali , e titolati . Questi poi avea sottoposti a fedecommesso in beneficio di quel maschio della sua famiglia , ed *agnazione* , che secondo l' ordine della *successione* fosse stato l' immediato *successore* ne' feudi , finche vi fossero stati maschi della fa-

miglia in grado *successibile*, escluse perpetuamente le femine, e' loro di'cendenti fra i gradi da *succedere*, avvegnacchè più prossimi; per la qual' esclusione valers' intendea così della grazia, espressa nella *pram.* 33. sotto il *tit. de feud.*, e dell' *altra* conceduta nell' *anno* 1720. , come di quella, contenuta nella *pram.* 34. , in vigor di cui stava data facultà a' feudatarj d' istituir sovra i feudi maggiorati fra i gradi della legittima *successione*. E riguardo a' beni *burgensatici*, all' intero valore de' feudi, ch' ei credea esser soggetti a' pretesi antichi fedecommesi, ed al *gravame* prescritto sovra la maggior somma di tal valore, aggregata al fedecommeso del 1712. , soggiunto avea, che mancando affatto i maschi in grado *successibile*, fossero restati fermi tutt' i fedecommesi da' suoi antecessori, e da lui ordinati, in beneficio degli altri, che in ciascuno di quelli eransi rispettivamente *chiamati*.

Esposè successivamente il principe D. Raimondo, che in esecuzione del riferito testamento erasi *ad istanza* della principessa di Piedimonte D. Giovanna Sanseverino, vedova di D. Francesco (uscito di vita prima del duca D. Nicold) dichiarato di questo erede ne' beni tanto *burgensatici*, quanto feudali, e titolati D. Giuseppe-Antonio figlio, co' vincoli nello stesso testamento apposti, e contenuti, e colla solita clausula *demta medietate bonorum antiquorum, consuetudini fidelissima Civitatis subjeetorum, in beneficium venientium ab intestato*.

Esposè unitamente, ch' era nullo, ed insufficiente l' istromento, in cui il duca D. Nicold fatta avea la *refuta* a D. Francesco, ed egli 'l principe avea dato

dato a tal *refuta* il suo consentimento, e per a somma di duc. 30. mila, e la cessione del *maritaggio* di duc. 10. m., e del resto della dote di D. Aurora, soggetto ad un grave, e faticoso litiggio, avea ogni sua ragione rinunziata; e che nullo altresì, ed insufficiente era il testamento del duca.

Disse, ch' erano nulli, ed insufficienti l' istromento, e' l' testamento; imperciocchè essendosi coll' uno, e l' altr' atto escluso dalla *successione* feudale del duca D. Nicolò esso principe nipote *ex filia*, ed a quella ammesso D. Francesco fratello germano, erasi contro alla disposizione delle *leggi, e costituzioni* del Regno mutata senza il regio beneplacito la natura de' feudi, con trasferirsi dalla linea discendente alla collaterale.

Disse, che in vigore della grazia, concessa a' feudatarj colla *pram. 33.* sotto il *tit. de feud.*, non potea D. Francesco, ch' era della linea trasversale, ammettersi alla *successione* feudale del duca D. Nicolò, e da quella escludersi esso principe D. Raimondo nipote *ex filia*; maggiormente, ch' essendo questa già defunta, egli era il maschio immediato *successore*.

Disse da vantaggio, che punto non ostava la grazia dell' anno 1720.; perocchè sebbene la fedelissima Città, e' feudatarj dimandato avessero, che fosse lecito escludere non solo la femina immediata, ma eziandio il maschio discendente da tal femina, ed ammettere il maschio agnato rimoziore ad arbitrio del disponente, niente di meno erasi rescritto solamente, che avesse luogo la *pram. 33.*, ancorchè fosse stata esistente la figlia dell' ultimo possessore, o altra femina da questo discendente; quindi ravvilavali manifestamente, ch' essendosi concessa la
gra-

grazia riguardo alla figlia, o femina immediata, discendente dal feudatario, eras' insieme negata rispetto al maschio discendente dalla femina immediata, o dalla figlia.

Disse di più, ch'era nulla, ed insufficiente la *refuta* per due convincentissime ragioni. La prima, perchè erasi fatta non solamente a D. Francesco, creduto immediato *successore*, su 'l vano supposto, che potess' escluders' il maschio discendente dalla femina, ma a tutt' i maschi ancora da primogenito in primogenito, discendenti da D. Francesco, e da' suoi figli; onde per sostenersi una tal *refuta*, richiedess' necessariamente l'assenso reale, e non bastava quello del Vicerè, perocchè dalle *leggi comuni* de' feudi, e dalle *reggie pramatiche* era soltanto permesso a' Baroni *refutare* i feudi all' immediato *successore*, non già nelle *refute* istituir sopra i feudi perpetuo fedecommeso *agnatizio* con esclusione totale delle femine. Nè per render valevole un fedecommeso di tal sorta, poteano i Baroni punto giovarsi della grazia, contenuta nella *pram.* 34. sotto il *tit. de feud.*, imperciocchè venendo con quello a pervertersi l'ordine della *successione* feudale, uopo era assolutamente, che il Re con suo rescritto speciale confermato lo avesse. La seconda, perchè nella *refuta* aveas' il duca D. Nicolò riservato espressamente l'usufrutto, ed altre ragioni, per le quali da D. Francesco erasigli poi ceduto l'esercizio della giurisdizione, e gli si era eziandio ceduta, e rinunziata la facoltà di riscuotere i *proventi*, eleggere gli uffiziali, commutar le pene, *comporre* l'inquisiti, ed usar di tutt' i titoli, preminenze, privilegi, ed onori, ch' ei *refutati* gli avea; donde per tal riserva, e cessione era viepiù necessario l'assen-

l'assenso reale; conciosiechè riguardo alle *refute* solamente, che fatte si fossero a' figli *contemplatione matrimonii*, colla riserba dell' usufrutto a beneficio de' padri *refutanti*, giovar potea l'assenso del Vicerè, come dalle *regie pramatiche* era disposto; non già rispetto ad ogni altra, in cui l'usufrutto, durante la sua vita, si avesse il *refutante* riserbato.

Disse altresì, ch' era maggiormente nullo il testamento del duca, perche eransi in quello *chiamati* alla *successione feudale* i figli maschi di D. Francesco con sostituzione *vulgare, e compendiosa*, e gli altri maschi della linea collaterale con sostituzioni *compendiose, e vulgari*, nelle *compendiose* contenute, escluse le femine, ed escluso esso principe D. Raimondo.

Disse ancora, ch' essendo i feudi titolati, era per lo stesso difetto del reale assenso nulla parimente la *refuta*, e nullo il testamento del duca D. Nicolò, siccome nullo il consentimento dato a tal *refuta* da esso principe D. Raimondo, e nulla la rinunzia, e convenzione, che riguardo a tali feudi stipulato egli avea.

Disse, ch' era nulla maggiormente la mentovata convenzione, in avendo con quella il principe D. Raimondo rinunziata senza il real beneplacito la *successione feudale* del duca D. Nicolò suo avolo, e la *legittima*, che gli spettava.

Disse alla perfine, che avendo eziandio ceduta la dote, la proprietà dell' *antesato*, e la *successione* di D. Aurora sua avola, conosceasi ad evidenza, che colla convenzione era stato *leso enormissimamente*; onde per questo motivo ancora dovea quella giudicarsi nulla, ed insufficiente; e che tale altresì
stimar.

stimar si dovea per le assertive non vere, che contenea; e molto più per la tema riverenziale, e per altre cause, per le quali erasi dal duca sforzatamente indotto ad accordarla.

Dopo ciò esposè, che valendos' egli della facultà, conceduta dalla notissima *costituzione* del regno *constitutionem diva memoria*, avea per le allegate ragioni rivocato solennemente il consenso da lui dato alla *refusa*, la rinunzia fatta, e l'accordio col duca convenuto nell'istromento del 1732.; quindi conchiudendo il suo libello, dimandò, che *nulla ratione habita*, nè di tal *refusa*, consenso, rinunzia, ed accordo, nè del testamento del duca D. Nicolò, ei s' immettesse nel possedimento di tutt' i feudi dello stesso duca; ed in caso di ogni dubiezza si soggettassero quelli a sequestro, anche rispetto a' frutti.

OR dovendo noi sostenere le parti del principe D. Raimondo, stimiamo per nostro avviso, che per dimostrare in aperto, che giusta, e ragionevole sia la sua istanza, ci convenga solamente dare a divedere, che salde, ed incontrastabili sien le ragioni, alle quali è appoggiata. Usando adunque lo stesso ordine, con cui quelle osservansi addotte, le anderemo in questa scittura colla brevità, che sia possibile, partitamente fermando; e se avrem la fortuna di felicemente spiegarci, punto non dubitiamo, ch' abbiano i dotti, e savj giudicanti a restare ben persuasi del chiaro incontrastabil diritto, che al principe D. Raimondo in tutto si appartiene:

Sono

17

Sono nulli, l'istromento del
1732., e'l testamento del du-
ca D. Nicolò; imperciocchè
essendosi coll'uno, e l'altro at-
to escluso dalla successione
feudale dell' avolo il principe
D. Raimondo nipote *ex filia*,
ed a quella ammesso D. Fran-
cesco fratello germano, venne
contro alla disposizione delle
leggi, e costituzioni, a mu-
tarsi, senza il real beneplacito,
la natura de' feudi, con tras-
ferirsi dalla linea discenden-
te alla collaterale.

N On è chi non sappia, che nella successione de'
feudi *de jure francorum* il nipote *ex filia*, o
altri della linea discendente, escluda il fratello
ger-

(1) come per lo *testo* nel *cap. 1. de succ. feud.*, e nel *cap. pr. de eo qui sib. & heredib. suis*, per la *costituz. del regno in aliquibus*, e per l'altra *ut de successionibus*, notano concordemente il *Camer. nel cap. pr. de nat. succ. feud.*, il *conf. di Ros. de feud.* nella *lez. 14. a' num. 35., e 36.*, e tralasciando altr' il *reg. Galeot. nella controu. 14. del pr. lib. al n. 1., e 'l reg. Sanfel. nella dec. 293. al n. 11.*

(2) siccome per lo *testo* nel *cap. pr. de nat. succ. feud.*,

avvertono *Andr. nel cap. pr. de eo qui fin. sec. agn.*, *Erman. Vult. de feud. nel cap. 11. del pr. lib. al n. 101.*, il *reg. de Marin. nel 2. lib. delle risol. al n. 46. del cap. 116.*, ed altri .

(3) secondocchè, per lo *testo* nel *cap. pr. de feud. non hab. propr. nat. feud.*, insegnano *Bald. nel cap. pr. §. si vassallus al n. 9. si de feud. def. mil.*, il *reg. Capelatr. nella consult. 80. al n. 67.*, e 'l *conf. Rocc. nel tratt. de offic. nel §. 4. della rubr. 13.*

(4) come per lo *testo* nel *cit. cap. pr. de succ. feud.*, e nel *cap. pr. §. porrecto de leg. Conrad.*, ne ammaestrano il *Montan. de regal. nel n. 12. del §. fin. al vers. adverte tamen*, l'allegato *reg. Capel. nella consult. 81. al n. 16.*, il *conf. Rocc. nel §. 9. della stessa rubr. 13. al n. 60.*, e dopo altr' il *Rodoer. nella pram. 33. de feud. al n. 10. del cap. 27.*, e 'l *giud. Marad. ne' singol. 162., e 163. a' num. 13. e 15.*, e nell' *offer. 20. a' num. 20., 27., e 28.*

germano del feudatario, o altro *agnato* in grado rimoto della linea collaterale, *nulla ordinatione defuncti valente, vel manente* (1): non potendosi dubitare, che *semota matre*, il maschio da quella discendente ammetteli, come più prossimo, per *successorium edictum*, il quale ha luogo anche ne' feudi (2).

E' noto eziandio, che qualunque benchè menoma alterazione, che si faccia nella *disposizione* de' feudi, muti infallibilmente di questi la natura (3): particolarmente, qualora tralasciandosi le persone *chiamate dalla legge dell' investitura*, i feudi da una ad un'altra linea si trasferiscano; o pure escludendosi l'immediato *successore*, *dispongansi* a beneficio di un maschio in grado rimoto; perocchè non osservandos' in sì fatti casi l'ordine regolare della *successione*, la natura de' feudi viene in tutto a sovvertirsi (4).

Parimenti è conto, e palese, che laddove per ogni *disposizione* la natura de' feudi si muti, non basti, per rendere l'atto valevole, il beneplacito del *Vicerè*, ma richieggasi l'assenso reale, senza del quale

quale l'atto rendesi nullo ordinamente (5).
 Se queste premesse son vere, certe, ed indubitate, com' effettivamente si sono, vero, certo, ed irrefragabile è il conseguente, che nulli siano l'istromenti del 1732., e 'l testamento del duca D. Niccolò; perocchè essendosi coll' uno, e l' altro atto escluso dalla *successione* feudale il principe D. Raimondo nipote *ex filia*; ed a quella ammesso D. Francesco fratello germano, non offervossi l'ordine regolare di tal *successione*, onde contra la *disposizione* delle *leggi*, e *costituzioni del regno*, si mutò, senza il real beneplacito, la natura de' feudi, con trasferirsi dalla linea discendente alla collaterale.

C 2

Sono

al n. 17.: così fermano comunemente il conf. *Marcian.* nel *conf.* 69. del 2. *tom.* al n. 59., il reg. *Revert.* nella *dec.* 476., e 'l conf. *Rocc. de offic.* nel §. 6. della *rubr.* 13. al n. 8.: così rapportano deciso il *Lanar.* nell'aggiunzione al zio de *success. feud.* al n. 55. del *cap. pr.*, e 'l giud. *Margd.* ne' *cit. singol.* 162., e 163. al n. 4., e nella *dec. feud.* 5.; e così fu determinato ancora dal Vicerè conte di Montere col laudo, fatto col parere del reg. *Enriquez*, del pres. *Corcione*, di *Partenio Petagna*, e *Carlo Brancaccio* nella causa del duca di Perdifumo, per la quale scrisse il reg. *Capecel.* le *consult.* 76., e 77.; ed a' tempi nostri dal S. C. nella causa fra 'l principe di Casapessella, e 'l duca d'Isola.

(5) così e prescritto dal §. 4. della *pram.* 4. sotto il *tit. de feud.*, la quale non è moderata, o corretta dalla *pram.* 34., nel caso, in cui *evertitur natura feudi*, siccome divisano l' *Ann.* nella *const. constitutionem divina memoria* al n. 134., il *Montan. de regal.* nel n. 12. del §. *fin.*, e 'l *Costanz.* nella stessa *pram.* 34.

Sono nulli l' istromento, e' l' testamento, perocchè in vigor della grazia, conceduta a' feudatarj colla pram. 33. sotto il tit. de feudis, non potea D. Francesco, ch' era della linea trasversale, ammettersi alla successione feudale del duca D. Nicolò, e da quella escluders' il principe D. Raimondo nipote ex filia; maggiormente, ch' essendo questa già defunta, egli era il maschio immediato successore.

NE' termini della pram. 33. fu molto disputato dagli autori, se in vigore della grazia, in tal pramatica espressa, potessero i feudatarj escludere dalla successione feudale le proprie figlie, ed a quella chiamare il maschio, che stato fosse più proffi-

prossimo, ed immediato ad acquistarla *ex lege feudi*. E sebbene alcuni avessero la sentenza affermativa sostenuta (6), nientedimeno fu sempremai approvata la negativa, e giudicata più ragionevole, vera, e sicura (7): specialmente, perchè avendo i Baroni nel *parlamento* del dì 18. di febbrajo 1517. supplicato il Re Filippo IV. di gloriosa memoria ad ordinare, che fosse loro permesso escludere le *femine* (giusta le parole delle preci) *tanto in linea discendente, o ascendente, quanto in linea trasversale*, altro rescritto il Re non avea fatto, se non se, *placet dictam gratiam, prout in aliis parlamentis concessa fuit, confirmare* (8); onde, siccome la grazia non erasi conceduta, così dalle preci manifestamente inferivasi, che in vigor di quella, ch'era espressa nella *pram.* 33, non poteano i feudatarj, escludere le proprie figlie, o altre femine della linea discendente, *chiamare* il maschio più prossimo alla *successione* (9). Ed in fatti veggiamo, che per usare i feudatarj di tal facoltà, fu loro di bisogno ottenere nel 1720. nuova grazia, con cui ordinossi: *placet, gratiam concessam*

(6) come può osservarsi appo il *Lanar.* nell'aggiunz. al zio de *succ. feud.* al n. 52. del *cap.* 1., il *reg. Capocelatr.* nelle riferite *consult.* 76., e 77., il *reg. Galeot.* nella *cit. contr.* 14., ed in altre quattro seguenti, il *Capon.* nelle *discett.* 367., 368., e 369., e l' *conf. Altim.* nel *conf. pr.* del *lib. pr.* del *reg. Rep.* al n. 23.

(7) per quanto ne testificano il *reg. de Marin.* nel *pr. lib.* delle *risol.* al *cap.* 126., e nel 2. al n. 4. del *cap.* 219., il *conf. Rocc. de of-*

fic. nel *cit.* §. 4. della *rubr.* 12. al n. 55., il *reg. Petr.* al *tom.* 3. nel n. 121. del *rit.* 273., il *can. di Luc. de lin. leg.* nell' *art.* 28. al n. 24., il *Rodoer.* nel *comm.* della *pram.* 33. al *cap.* 8., il *giud. Marad.* nella *dec. feud.* 2., e tacendo gli altri, li rinomati *regg. Vincenzo Raetano, e Serafino Biscardi* nell' *allegazione* stampata nel 1672. a favore della duchessa di Mataloni, per la *successione* dello stato d'Andria, di cui fan menzione il *reg. Petr.* nel *luogo cit.*, il *can. di Luc.* nel *rapportato art.* 28. e più diffusamente negli *art.* 5., e 6., il *Rodoer.* ne' *cap.* 25., e 26., lo *Scopp.* nel *cap.* 9. del 2. *tom.* del *pres. Merl.* al n. 17., e l' *giud. Marad.* nella *dec. feud. pr.*

(8) come leggesi nel *tom.* 2. delle *grazie* al *fogl.* 95.

(9) siccome considerarono assennatamente il *giud. Marad.* nella *cit. dec.* 2., e l' *addottrinato conf. D. Pietro di Eusco* nell' *allegazione*, impressa dallo stesso *Marad.* nella *dec.* 3.

jam pragm. 33. de feudis, cuius vigore possunt feudatarii, quibus ex legibus regni essent foeminae successurae, illis posthabitis instituere proximiorum masculinum, cui, diestis foeminis non extantibus, deferenda esset successio, procedere, ac vires habere, quamvis agatur de filiabus, aut aliis foeminis descendentibus ab ultimo possessore (10).

(10) secondo docchè osservasi nel tom. 2. delle grazie al fogl. 325.

(11) come avvisano il Rodoer. sopra la *pram. 33.* al n. 13. del cap. 8., il giud. *Marad.* nella riferita *dec. 3.* al n. 74., e 'l pres. *D. Gaetano Argentò*, di sempre chiara, e veneranda memoria, nella consulta fatta sopra le grazie dimandate nel 1720. dalla Città, e da' Baroni al fogl. 176.

(12) siccome avvertono dottamente il *Montan. de regal.* nel §. fin. al n. 7., il *conf. di Ros.* nella *lez. 10. de feud.* dal n. 10., il *conf. Rocc. de offic.* nel *tit. §. 4.* della *rubr. 13.* dal n. 65., il *reg. de Marin.* nell'addotto *cap. 126.* del *pr. lib.* al n. 76., e nel *cap. 189.* del *lib. 2.* al n. 89., il *Rodoer.* sopra la *pram. 33.* nel *cap. 9.* al n. 3., nel *cap. 10.* al n. 5., e nel *cap. 11.*, i *regg. Raetano, e Biscardi* nella riferita *allegazione*, data alle stampe a pro della duchessa di Mataloni, il *conf. di Fusco* nella *allegaz.* addotta dal giud. *Marad.* nella *dec. 3.* al n. 35., lo stesso *Marad.* nell'*asser. 20.* al n. 23., ed altr' infiniti.

MA ciocchè sia di tal controversia, per la cui final decisione stimò il S. C., nella causa della *successione de' feudi di Marzano, e Marzanello*, pretesa da *D. Giovanna Laudati*, farne consulta a *S. M.* (11), egli non è da rinvocars' in dubbio, che non possa affatto un feudatario, in vigor della grazia contenuta nella *pram. 33.*, chiamare alla *successione feudale* il fratello, o altro agnato in grado rimoto, laddove insieme colla figlia sia esistente il nipote *ex filia*, o altro maschio della linea discendente, prossimo, ed immediato *successore* (12).

Molte son le ragioni tutte salde, e fondate, che allegano i citati *DD.*; ma noi per usar brevità, le principali solamente stimiam riportare.

La prima si è, perchè sebbene colla *pram. 33.* si fosse a' feudatarj conceduta la facoltà di escluder le femine, che immediatamente avrebbero avuto a *succedere, e chiamare* il maschio più prossimo, non

non però fu loro permesso di escludere il maschio *ex femina*: anzi avendo essi nel *parlamento* dell' anno 1617. supplicato al Re *Filippo IV.*, che tal grazia avesse anche luogo, allorchè fossero stati esistenti i maschi, discendenti da femine, fu ciò da quel Regnante apertamente negato, perocchè ordinossi,

(13) *placet, gratiam, prout in aliis parlamentis concessa fuit, confirmare* (14). In comprovazione del quale argomento aggiugniamo, che nel 1620. fu data altra supplica allo stesso Re *Filippo IV.*, che potessero i Baron' istituir fedecommissi a beneficio de' maschi delle famiglie in grado rimoto, qualora si fossero trovate in grado più prossimo femine, o maschi discendenti da femine; e l' *re*scritto fu questo: *S. M., habita prius super hoc informatione ill. sui Proregis, quod magis utile videbitur, providebit* (15); indi avendo replicata la medesima supplica nel *parlamento* dell' anno 1621., fu decretato: *jam super hoc per R. M. provisum est in cap. xi. anni prateriti 1620.* (16).

La seconda, perchè essendosi la divisata grazia di mandata con sì fatte parole: *non obstante, che vi siano femine in grado successibile, e prossimiore, si possa disporre in quel mascolo della famiglia, che succederia in tempo della disposizione, se non vi fossero le femine*, alsi necessariamente ad affermare, che fu concessuta nel caso limitato, e ristretto, in cui qualche femina avesse dovuto immediatamente succedere, e tolta quella di mezzo, fosse stato l' *agnato* prossimo, ed immediato *successore*. Quindi considerandosi, o come *re*scritto, spedito *ad partis petitionem*, o come grazia, o come dispensa, o privilegio particolare, concesso alla Città, ed

(12) come poc' anzi è detto al n. 8.

(14) siccome avverte dopo altr' il giud. *Marad.* nella *cit. decis. feud. 2.*

(15) per quanto leggesi nel 2. tom. delle grazie al fogl. 120.

(16) come si osserva nel riferito 2. tom. al fogl. 128.

ed a' Baroni, o pure come assenso dell'uomo, o della legge, egli non è certamente da dubitare, che non possa distendersi *de re ad rem, de casu ad casum, vel de persona ad personam, nec etiam ex mente comprehensiva, aut ex majoritate rationis* (17); e per conseguente, che non possa aver luogo, quando vi sia il maschio *ex femina* in grado più prossimo: tanto più, che in quest'altro caso, tolta di mezzo la femina, verrebbe tal maschio, non già l'agnato ad essere il prossimo successore; sicchè mancherebbe a questi la qualità della prossimità del grado, a cui riguardo su la grazia conceduta (18).

(17) giusta il dotto sentimento dell'Ufer. nel cap.pr. § donare al n.4. qual. ol. feud. alien. poter., e nel cap. imperialem de prohib. alien. per Frider. a' num. 4., 5., e 6., del Camer. su lo stesso cap. nella let. K. al fogl. 42., e nel cap. pr. de nat. succ. feud. al n. 46., del Gonsal. nel cap. olim 16. de verb. signif., e nel cap. porro 7. al n. 7. de privil., del conf. Lanar. nel conf. 60. al n. 123., del conf. Marcian. nel conf. 60. del pr. lib. al n. 14., del conf. di Ros. de feud. nella let. ro. a' num. 8., e 25., del reg. Rev. nella dec. 32. al n. 3., del reg. Revert., del conf. Staib., e di altri rapportati dal conf. di Fusco nella mentovata allegaz., trascritta dal giud. Marad. nella 3. dec. feud. a' num. 11., 12., 15., e 24., e dallo stesso Marad. nelle dec. pr. al n. 24., e 2. al n. 18.

La terza, perchè laddove *ex lege investitura* son chiamat' i maschi, e le femine, se mai *ex novo jure superveniente* non possano le femine ammettersi, non perciò si debbono escludere i maschi dalle femine discendenti, per la ragione, che *alio jure sunt inclusi*, come nota eccellentemente il Camer. (19) con queste parole: *cum omnes vocabantur, remoto uno, alii non remonentur, imo fortius ponuntur, l. cum praetor D. de judic. Quod facit pro ratione totius materiae feudalis, quod si pater excluditur, non propterea trahitur ad filium: si excluditur femina, non propterea trahitur ad masculum: si excluditur patruus, non propterea trahitur ad nepotem: si excluditur omnia, non propte-*

(18) come per la dottrina di Bald. nel conf. 447. del 4. lib. al n. pr., afferma il conf. di Fusco nell'allegaz. riferita dal giud. Marad. nella cit. dec. 3. al n. 35.

(19) nel cap. pr. de nat. succ. feud. al n. 46.

propterea trahitur ad nebotem; quia postquam alias sunt inclusi, ista aequalitas non operatur, ut excluso uno, excludatur alter.

La quarta, in fine, perche spettando *ex natura feudorum* la *successione* alle figlie femine, ed a' loro discendenti, in esclusione degli *agnati* collaterali, qualora s'alteri una tal natura con escludersi le figlie, e *chiamarsi* gli *agnati* più prossimi, ed immediati, non può maggiormente alterarsi in chiamandosi gli *agnati*, ed escludendosi anche i discendenti dalle figlie; ma riguardo a questi dee restar ferma, e nel suo vigore la natura de' feudi (20), per cui, anzi di esser' eglino esclusi dagli *agnati*, in linea, e grado più rimoto esistenti, debbono per ogni buon diritto agli *agnati* preferirsi.

(20) siccome per lo *testo* nel *cap. pr. de feud. non hab. propr. natur. feud.*, scrivono il *Cravet.* nel *conf. 472.* al *n. 18.*, il *Bocc.* nel *conf. 101.* al *n. 74.*, il *Rimin.* il *giov.* nel *conf. 556.*, il *conf. Lannar.* nel *conf. 100.* *a' num. 15.*, e *16.*, il *Frec.*, l' *Ann.*, il *Marcian.*, il *reg. Galeot.*, ed altri rapportati dal *giud. Marad.* nell' *offer. 20.* al *n. 36.*

PER la grazia, adunque, contenuta nella *pram. 33.*, non potea il duca D. Nicolò privare della sua *successione feudale* il principe D. Raimondo nipote *ex filia*, ed a quella ammettere D. Francesco fratello germano. E tanto maggiormente di tal *successione* privarlo non potea, quanto che in tempo dell' istromento, e del testamento *non erat in medio* D. Cecilia sua madre, morta già antecedentemente, ed egli il principe, così in tal tempo, come allorchè il duca passò all' altra vita, era il prossimo immediato *successore ex lege feudum* (21).

(21) secon-
docchè osservano
al proposito *Bal.*
nell' *alleg. conf.*

Senzacchè guardar si dee, che la *grazia* conceduta nel 1720., fu da' feudatarj, e dalla Città richie-
D sta

447. al *n. pr.*, il *Montan. de regal.* nel *n. 7.* del *cit. §. fin.* al *vers. & qualitas* *bec*, il *conf. di Ros.* nell' *addotta lex. 10.* al *n. 10.*, il *Rodoer.* nella *pram. 33.* al *cap. 19.*, il *conf. di Fusco* appo il *giud. Marad.* nella *cit. dec. 3.* *a' num. 35.*, e *40.*, e l' medesimo *Marad.* nell' *offer. 20.* al *n. 21.*

sta con queste parole: *Si è difficultato ne' tribunali, se le dette grazie comprendano l'esclusione della femina di linea discendente, come del maschio discendente dalla femina, e se si possa alterare l'ordine della successione feudale; quando le dette grazie parlano de' feudi colla qualità ereditaria, nè devono ricevere queste limitazioni; mentre si possono con assenso regio alienare, e disporre in estranei, ed il legittimo successore non può impedirlo, nè v'è altro ostacolo, se non che della legge comune, per la quale si deve solo la legittima alli successori, che sono di linea discendente. Perciò si supplica togliere tutte le dette, ed altre controversie, con dichiarare, e concedere espressamente, che si possa, anche per via di sostituzione diretta, o fideicommissaria, pura, o condizionale disporre delli feudi antichi, o nuovi, anche titolati, e di gran momento, con esclusione non solo della femina immediata, O DEL MASCOLO DISCENDENTE DALLA FEMINA, anche se questa si fosse maritata nella famiglia, che sarebbe immediata successora, ma anche perpetua nelle femine, e loro discendenti, con doverli intendere sempre l'esclusione sudetta, præterquam ad commodum filii, in beneficio del maschio agnato rimoziore, ad elezione del disponente, anche in grado non successibile, quando però vi è la femina, o altro in grado successibile; con lasciare alle femine, o al successore di linea discendente la legittima nel prezzo, o li beni burgensatici per la concorrente quantità della legittima, che li spetta nelli beni feudali; mentre non si fa pregiudizio alla reggia Corte, quando il disponente ha legittimo successore, e nè anco si fa pregiudizio*

giudizio agli successori, li quali nelli feudi colla qualità ereditaria non possono impedire la disposizione, anche in estranei, coll' assenso; e quel successore, che faria di linea discendente, non può pretendere altro, che la legittima (22). Ecco adunque, che la Città, e' feudatarj stessi esposero, e dichiararono nella divisata supplica, che in vigore, così della grazia contenuta nella *pram.* 33., come dell'altra espressa nella *pram.* 34., non si fosse giammai loro permesso di chiamare alla successione feudale gli agnati collaterali, ed escluder' i maschi discendenti dalle figlie, o da altre femine in grado più prossimo.

(22) come leggesi nel *cit.* 2. tom. delle grazie al fogl. 325.

Ciò posto, come potrà mai negarsi l' evidente nullità dell' istromento, e del testamento, co' quali il duca D. Nicoldò ammesse alla successione de' feudi D. Francesco suo germano fratello, escluso affatto il principe D. Raimondo suo nipote *ex filia*? Una tal successione *ex lege investitura* al principe si appartenea. Per la grazia, trascritta nella *pram.* 33., non potea il duca a quella chiamare D. Francesco agnato collaterale, quando era esistente il maschio della linea discendente. Il duca, escluso il principe, la diede a D. Francesco; Adunque? T agga pure la conseguenza il nostro veneratissimo contraddittore.

D a

Non

Non è di ostacolo al principe D. Raimondo la grazia, a' feudatarj nel 1720. conce- duta.

DImandarono (come poc' anzi è detto) la Città, e' Baroni del regno, e 'l principe espose nel suo libello, che tolta via qualunque controversia, potessero i feudatarj disporre liberamente de' feudi a beneficio del maschio agnato rimoziore, ed escludere non solamente la femina immediata, ma eziandio il maschio da tal femina discendente. Il fu Consiglio collaterale, in essendosi regolato colla decisione fatta dal S. C. nella causa della successione dello stato di Macchia (23), diede il parere, che potesse la grazia accordarsi (24); ma non ostante la consulta di un tanto eccello tribunale, il rescritto si fu: *placet, gratiam concessam prag. 33. de feud., cujus vigore possunt feudatarii, quibus ex legibus regni essent faeminae successurae, illis posthabitis instituire proximiozem masculum, cui dictis faeminis non extantibus deferenda esset successio, procedere, ac vires habere, quamvis agatur de filiabus, aut aliis faeminis descendantibus ab ultimo possessore* (25).

(23) per si fatta decisione è da considerarsi attentamente ciò, che scrivono il Rodoer. sovra la *pram. 33. ne' cit. cap. 9., 10., ed 11.*, il conf. di Fusco nell' allegazione rapportata dal giud. *Marad.* nella *dec. 3. al n. 44.*, ed altri.

(24) come osservasi dalla consulta fatta dallo scienziatissimo

presidente del S. C. *D. Gaetano Argento* al *fogl. 175.*

(25) siccome è detto sovra al n. 19.

Rincontrandosi adunque la supplica col rescritto, ci si dee onninamente concedere, che la grazia del 1720. non sia punto d' ostacolo al principe D. Raimon-

mondo ; conciosiechè avendo la Città , e' Baroni cercata colla supplica la facultà di *chiamare* alla *successione* feudale il maschio *agnato rimoziore* , ed escludere non meno la femina immediata , che 'l maschio ancora dalla femina discendente ; ed essendosi col rescritto permessa la sola esclusione delle figlie , o dell' altre femine discendenti dall' ultimo possessore , assi forzatamente a dire , che fu negata la *grazia* riguardo all' esclusione de' maschi , discendenti dalle figlie , o da altre femine in grado più prossimo : ben sapendosi , che qualora il principe *aliquid dispensat contra naturam feudorum , non presumitur dispensare in alio , nisi expresse concedat* ; e che confermando alcuna grazia senza qualche dichiarazione , o nuova concessione , che si richiede , *conferretur hujusmodi declarationem , vel concessionem denegasse , & rejecisse* ; per la fortissima ragione , che *qui habet potestatem confirmandi , & infirmandi , aliqua confirmando , videtur alia infirmare* (26) ; maggiormente , se la dimanda sia stata difaminata (come fu nella spezie , di cui trattiamo) da alcun tribunale supremo ; perocchè allora presumesi certamente , *omnia Principi ostensa fuisse* (27) .

(26) siccome per lo *testo* nella *l. cum lex 22. D. de leg.* , nella *l. si domus 21. D. de servitut. urbano. præd.* , e nella *l. si quando 35. C. de inoffic. testam.* ,

Non

insegnano il *Cum.* nel *prelud.* del *cap. si aliquem* al n. 318. , il *conf. Aff.* nella *dec. 320.* al n. 10. , il *Surd.* nella *dec. 163.* al n. 20. , e nel *conf. 50.* del *pr. lib.* al n. 27. , il *reg. Rov.* nella *rubr. de revoc.* , & *suspens. grat.* al n. 22. , nella *pram. pr. de guidat.* al n. 30. , e nella *dec. 4.* al n. 20. , il *reg. de Pont.* nel *conf. 3.* del *pr. lib.* al n. 32. , ed altri allegati dal *reg. Galeot.* nella *contr. 23.* del *2. lib. a' num. 43.* , e 44. , e dal *conf. Staib.* nella *risol. 199.* della *cent. 2.* al n. 84. , ed 85.

(27) secondocchè per la dottrina di *Bart.* , e dell' *Imol.* nella *l. legata inutiliter 19. D. de leg. pr.* , notano il *Ruin.* nel *conf. 84.* del *tom. 2.* , e dopo altr' il *conf. di Fusco appo il giud. Marad.* nella *dec. 3.* al n. 54.

Non lasciando, che dalle medesime parole del rescritto ad evidenza ravvisasi, che si fosse effettivamente negata a' Baroni la grazia di ammettere alla *successione* de' feudi il maschio *agnato rimoziore*, in esclusione de' maschi discendenti dalle figlie, o da altre femine in grado più prossimo; ed eccone chiara, ed indubitata la pruova.

Spiegossi nel rescritto, che colla grazia, espressa nella *pram. 33.*, non erasi a' feudatarj data altra facultà, se non se d' istituire, escluse le femine, le quali *ex legibus regni* avesser dovuto *succedere*, il maschio più prossimo, *cui dictis feminis non extantibus deferenda esset successio*. Or' essendosi tal grazia confermata nel 1720., egli è ben manifesto, che colla *grazia* del 1720. non fu conceduta a' feudatarj la facultà d' istituire l' *agnato* più prossimo, qualora fossero stati esistenti i maschi *ex feminis* della linea discendente, per la stessa ragione sovra divisa (28), che in tal caso i maschi *ex feminis* della linea discendente farebbero stati, *exclusis feminis*, l' immediati *successori*, e per conseguente sarebbe mancata all' *agnato*, che si fosse *istituito* erede, la limitata qualità della prossimità, per cui, *feminis non extantibus*, avrebbe potuto *succedere*.

(28) nel n.18.

Dichiarossi, in oltre, col rescritto, che la grazia contenuta nella *pram. 33.* avesse luogo, ancorche si trattasse (e questa solamente fu l' ampliazione) *de filiabus, aut aliis feminis descendantibus ab ultimo possessore*; ond' è fuor d' ogni dubbio, che la *grazia* del 1720. non possa in alcuna maniera ammettersi, laddove si tratti *de masculis descendantibus à filiabus, aut aliis feminis*, per la vulgata

gata massima, *inclusio unius est exclusio alterius*, che specialmente riguardo alle grazie, ed a' privilegi si attende, ed osserva (29).

Questi non sono già argomenti di fantasia, ma vere, ed infallibili dimostrazioni, le quali rimangono via più avvalorate, in considerando, che le grazie de' Regnanti hanno sempre mai a serbarsi *intra fines*, & *casus expressos*, nè veniant *in abusum per extensiones* (30); e che non dee permettersi alcuna interpretazione di grazia, che possa ridondare *in derogationem naturæ feudorum*; perocchè si fraudava la grazia stessa, qualora per l'interpretazione venga ad escluders' il *successore* legittimo, *chiamato ex lege investituræ* (31).

E quando mai ciò, che abbiamo detto, incontrasse qualche menomo dubbio, il che non crediamo, non potrà certamente dubitarsi, che per non offendere, o pregiudicare il diritto, e la suprema autorità del Re n. s., a lui, per l'arduità del punto, e per esser' insolita la grazia, si aspetta assolutamente quella dichiarare, e 'l dubbio risolvere, e diffinire (32).

E' nulla

il *Bec.* nel *cons.* 28. del *pr. lib.* al n. 13., il *reg. de Pont. de pot. Proreg.* nel *tit.* 6. *de assens. reg. sup. dot. a' num.* 15., 16., e 27., il *reg. Galeot.* nella rapportata *contr.* 23. del *2. lib.* al n. 46., e 'l *cons. Staib.* nella *cit. risol.* 199. della *cent.* 2. al n. 92.

(32) come, per lo *testo* nel *cap. cum venissent* 12. *de judic.*, e nella *lex facta* 43. *D. de vulg. & pupill. subst.*, dividano *Bald.* nel *cap. pr. apud, quem, vel quos controu. feud. termin. d. b.* al n. 3., l' *Atac. de privil.* nel *cap.* 4. del *2. lib.* al n. 29., il *Fabr.* nella *diffin. pr.* del *tit.* del *C. de leg.*, il *Cresp. de Valdav.* nell' *offer.* 115. al n. 4., il *Larr.* nella *dec. di Gran.* 99., il *reg. Rov.* nella *pram.* 4. *de feud.*, e 'l *regg. Rastano*, e *Biscardi* nell' *allegazione* a pro della duchessa di Matoloni. Ciò in molte cause essersi deciso, riferisce il *reg. Revert.* nella *dec.* 35.; e lo stesso ancora essersi nel 1684. determinato nella causa di *D. Giovanna*, e *D. Giuseppe Laudati*, rapporta il *giud. Marad.* nella *dec. feud.* 3. al n. 74.

(29) siccome per lo *testo* nel *cap. nonne* 5. *de praf.*, nella *l. ait. prator* 7. §. *sed quod Papinianus D. de minor.*, ed in altre concordanti, affermano il *Ruin.* nel *cons.* 112. del *5. lib.* al n. 3., l' *Omod.* nel *cons.* 39., ed altri.

(30) come dicono l' *Iser.* nel *cap. pr. §. donare qual. ol. feud. pot. alien.*, il *Molin. de hispan. primog.* nel *cap.* 4. del *2. lib.* al n. 48., e 'l *Redoer.* nella *pram.* 33. al n. 12. del *cap.* 27.

(31) per quanto ne avvertono maestrevolmente

³²
E' nulla la refuta fatta dal
duca D. Nicolò a D. Fran-
cesco.

Due ragioni (come si è divisato) allegò nel suo li-
bello il principe D. Raimondo in pruova della
nullità di tal *refuta*. L' una , perche senza il real
beneplacito erasi fatta non solo a D. Francesco cre-
duto immediato *successore* , ma a tutt' i maschi
ancora, da primogenito in primogenito discendenti
da D. Francesco , e da' suoi figli : quandocchè
dalle *leggi comuni de' feudi* , e dalle *reggie prama-
tiche* era soltanto permesso a Baroni *refutare* i feudi
all' immediato *successore* , non già sottoporli nelle
refute a perpetuo fedecommeso *agnatizio* , esclu-
se totalmente le femine. Nè per rendere valevole
un fedecommeso di tal sorta , poteano i Baroni
punto giovarsi della *pram.* 34. ; conciosiechè ve-
nendo con quello a pervertersi l' ordine della *suc-
cessione* , era assolutamente necessario , che il Re
con suo rescritto speciale confermato l' avesse .
L' altra , perche nella *refuta* avea' il duca riser-
bato espressamente l' usufrutto , ed altre ragioni ,
per le quali eragli poi da D. Francesco ceduto
l' esercizio della giuridizione , e gli si era eziandio
ceduta , e rinunziata la facultà di riscuotere i *pro-
venti* , eleggere gli uffiziali , commutar le pene ,
comporre l' inquititi , ed usar di tutt' i titoli , pre-
minenze , privilegi , ed onori , ch' ei *refutati* gli
avea ; onde per tal riserba , e cessione era mag-
giormente necessario l' assenso reale ; imperocchè
riguar-

riguardo alle *refute* solamente , che fatte si fossero a' figli *contemplatione matrimonii*, colla riserva dell' usufrutto in beneficio de' padri *refutanti*, giovar potea l'assenso del Vicerè, non già rispetto ad ogni altra, in cui l' usufrutto durante la sua vita si avesse il *refutante* riservato.

Amendue queste ragioni, se pure la passione della causa non ci fa travedere, stimiam noi, che siano potentissime, ed inespugnabili, come fondate in saldi principj legali, nel sentimento degli *autori* più culti, e rinomati, ed in molte *decisioni*, da supremi tribunali profferite.

Quanto alla prima: riduciamo a memoria degli ammaestrati giudicanti, che sebbene per disposizione delle leggi feudali non sia necessario il regio assenso, qualora si *refutino* i feudi al prosimo immediato *successore* (33), perocchè in tal caso i feudi non s' alienano, ma togliendosi di mezzo il feudatario, si trasferiscono anticipatamente a colui, che *ex lege investituræ succeder* dee (34); niente però di meno laddove nella *refuta* si appongano vincoli, o condizioni, non può quella senza il regio beneplacito sostenersi (35); imperciocchè co' vincoli, o colle

(33) come notano il reg. de Pont. de pot. Pror. al tit. de refut. feud. ne' num. 14., e 21. del §. pr., il reg. Revvrt. nella dec. 244., il giud. Marad. ne' sing. 162., e 163. al n. 2., ed altri, per

lo *testo* nel cap. pr. §. & si libellum de alien. feud. pat., nel cap. pr. §. sed etiam per quos fiat invest., e nel cap. pr. de vas. decrep. atat.

(34) secondocchè affermano il *Camerar.* nella *let. r.* del cap. imperialem al fogl. 15., il *Medic.* nel *conf.* 49. al n. 6., il *conf. di Giorg.* nell' *alleg.* 17. al n. 45., il reg. *Revv.* nel *conf.* 59. del 2. lib. a' num. 7., ed 8., e lasciati gli altr' il reg. *Galeot.* nella *contr.* 44. del *pr. lib.* al n. 5.

(35) per quanto, oltre agli *autori* nel precedente num. allegati, avvertono *Bald.* nel cap. pr. al n. 6. de alien. feud. pat., il *pres. de Franch.* nella *dec.* 71. al n. 17., e nella *dec.* 591. al n. 4., il reg. de Pont. nel *conf.* 12. a' num. 16., e 17., e nel *conf.* 69. al n. 17. del *pr. lib.*, il *conf. Rocc. de offic.* nella *rubr.* 13. al n. 25. del §. 5., il *pres. Merlin.* nel cap. 57. della *cent.* 2. al n. 5., e' l' *conf. di Ros.* nella *consult.* 59. al n. 4., ove dice: *apud nostros hac propositio difficultatem non recipit.*

colle condizioni, daffi una nuova legge a' feudi, e formati una nuova investitura (36).

(36) giusta il sentimento del *Loffred.* nel *conf.* 3. a' num. 11., e 12., del *M. dic.* nel *cit. conf.* 49. a' num. 7., ed 8., del *reg. de Pont.* nell' addotto *conf.* 12. al n. 4.

(37) nel *cap. pr.* §. *profecto de leg.* *Corrad.*

(38) né propri termini di alteramento, o mutazione della natura di feudi, spiegano il riferito *testo*, oltre *Giuc. di Belvis.*, *Bald.*, l' *Ifern.*, e l' *Alvarot.*, il *Camer.* nella *let. p. della Imperialem* al fogl. 32., *Marc. di Maur.* nell' *alleg.* 28. della *par. pr.* al n. 7., e l' *conf. di Ros.* nella *cit. consult.* 59. al n. 13.

(39) *de pot. Pror.* nel §. 8. *de refus. feud.* a' num. 16., e 18.

(40) *de offic.* nel §. 4. della *rubr.* 13. a' num. 26., e 65., e nel §. 6. a' num. 8. e 9.

(41) nel *conf.* 9. al n. 2.

(42) nel *conf.* 83. del 2. *lib.* del *reg. Rov.* al n. 6.

(43) ne' *sing.* 162., e 163. al n. 13., e nell' *offer.* 20. al n. 19.

(44) nel *conf.* 52. del 2. *lib.*

(45) nella *cit. alleg.* 28. della *par. pr.*

M Aggiormente non può una *resata* di tal sorta senza il reggio beneplacito sostenersi, allorchè venga colle condizioni, o co' vincoli ad alterarsi, o mutarsi la natura de' feudi: *Profecto* (son parole del *testo feudale* (37)) *ille, qui suum beneficium aliis dat in feudum, non debet alia lege dare, nisi qua ipse habet: ut si habeat sibi, suisque heredibus (quod intelligi debet de solis masculis) non debet aliis dare, ut habest ipse, & sui heredes masculi, & feminae; unde quibusdam placet, quod qui taliter dedit, eo ipso beneficium amittit* (38).

E che si alteri, o muti la natura de' feudi, quando sovra di quelli s' *istituisca* un fedecommeſſo coll' esclusione delle femine, o di altri, che avrebbero a *succedere ex lege investitura*, l' avvertono concordemente il *reg. de Pont.* (39) il *conf. Rocc.* (40), il *pres. Amat.* (41), il *conf. Altim.* (42), e dopo altri molt' il *giud. Marad.* (43). Lo stesso costantemente difendono il *conf. Marcian.* (44), e l' *pres. Marc. di Maur.* (45). Così fu deciso nella causa fra la chiesa dello Spirito Santo, e' figli di Scipione Tomacello, siccome osservasi dalle allegazioni di *Giampaolo di Recupedo*, traf-

critte

eritte dal reg. *Capcelatr.* (46); e così fu diffi. (46) nelle con-
 nito eziandio nella causa fra D. Violante di Ca-*sult.* 81., ed 82.
 poa, e l' marchese della Terza, secondocchè testi-
 fica il medesimo reg. *Capcel.* (47), il quale non (47) nella con-
 lascia dire: *post hac scripta, imo post senten-* *sult.* 80.
tiam prolatam, pervenerunt ad manus meas al-
legationes facte in eadem materia per quond.
eruditum, & morigeratum virum v. i. d. Joan-
nem Paulum de Recupedo pro ecclesia Spiritus
Sancti cum illis de Tomacello, qui respondet
etiam ad motiva doctissimi, & nunquam satis
laudati eximii j. c. Fabii Marchesii advocati
maximi, ac tempestate sua omnium primi.....
illas inferere volui, quia fuit etiam secundam
eas judicatum ad favorem dictae ecclesiae Spiritus
Sancti, & sic, ut dignoscatur, pro hac opinione
fuisse pluries in S. C. decisum, ita ut hodie non
possit amplius de hoc articulo dubitari. Quindi
 il conf. di Ros., perche nella causa fra D. Tom-
 maso Spinelli, e l' principe di Scalea trattava-
 si di una *refuta*, fatta *contemplatione matrimo-*
nii al figlio primogenito, ed a' figli maschi sola-
 mente da tal matrimonio generandi, con fede-
 commesso strettissimo, non meno *proibitorio*,
 che *restitutorio* in beneficio de' maschi della fa-
 miglia, quali come figli, non già come eredi
 avessero dovuto *succedere*, ed in mancanza de'
 maschi fossero soltanto *succedute* le femine ma-
 ritate in familia, scrive francamente (48): *ex* (48) nel n. 15.
quibus nullo modo dubitari potest, immutari feu- dell'allegata con-
dorum naturam de feudis hereditariis, & in qui- *sult.* 59.
bus faeminae, etiam secundum leges regni succe-
dunt, in feuda ex pacto, & masculina, perpe-
tuoque fideicommissi subijci: quae omnia nullo

modo subsistere possunt, nec etiam cum assensu Proregis, ideoque omnino donationem irritant, ut in terminis habetur, &c.

NE' osta nella spezie di questa causa la *pram.* 33. *de feud.*, in vigor della quale è conceduta a' Baroni la facultà di sottoporre a maggiorati, o fedecommeis' i loro feudi, *infra terminos tamen successionis permisse*;

Imperciocchè, siccome non si nega, che in vigor della divisa *pram.* fu conceduta a' feudatarj la grazia d' *istituir* sovra i feudi maggiorati, o fedecommeis', così non può tampoco negarsi, che non fu loro data facultà di escluder le femine, ed *istituir*' i fedecommeis' a beneficio de' maschi solamente, ma sibbene d' *istituir*' *infra terminos successionis permisse*, fra' quali venivan certamente comprese le femine, e maggiormente i maschi dalle femine discendenti (49; onde se prima della *pram.* 33. non poteano, riguardo a' feudi, ordinar' i Baroni fedecommeis', o sostituzioni senza espresso real beneplacito (50), egli non è da dubitare, che nella facultà, conceduta generalmente colla *pram.* 34., d' *istituir* maggiorati, o fedecommeis', non fu compresa quella d' escluder' affatto le femine senza speciale assenso di S. M.; perocchè altrimenti, colla facultà generalmente conceduta, farebbesi a' feudatarj permesso mutar la natura della *successione* feudale, e contra la disposizione delle *costituzioni del regno*, far dall' *agnato* in grado rimoto escluder la femina in grado più prossimo, *quod lex non presumit, immo intelligitur expresse non concessum* (51).

Si

(49) come nota il conf. *Rocc. de offic.* nella *cit. rubr.* 13. al n. 60. del §. 9.

(50) giusta la *pram.* 4. *de feud.* al §. 6.

(51) come divisano al di loro proposito il reg. *de Pont. de pot. Proreg.* nel §. 5. del *tit.* 8. al n. 31., il reg. *de Marin.* nel *cap.* 126. del *pr. lib.* al n. 76., il *pr. f. Merlin.* nel *cap.* 9. del *tom.* 2. al n. 15., ed altri

appo il can. *di Luc.* nel *cap.* 218. del 2. *lib.* del reg. *de Marin.* al n. 6., e nel *tratt. de lin. leg. al. a' num.* 35., e 38. dell' *art.* 6.

SI vuol forse pruova più forte, e convincente? Eccola pure. Nella supplica, in cui dimandarono i Baroni la grazia di poter' *istituir* maggiorati sovra i feudi, cercarono insieme l'altra di ampliarli la *successione* feudale fino al quarto grado, ancorchè fosse quello occupato da femina, o discendente da femina; E perche tal grazia fu concessa colla clausola, che la persona, ch'era nel quarto grado, avesse dovuto discendere dal primo *acquirente*, dimandarono poi con altra supplica, che s' includeessero eziandio le femine *ex fæminis*; ed in conformità di tal supplica fu la grazia spedita (52). Da ciò adunque in aperto si chiarisce, che nè i Baroni pensarono giammai cercare, nè il Re intese concedere, che i maggiorati, o fedecommessi avessero potuto ordinarli a favor de' soli maschi; maggiormente, che non può, nè dee presumersi, che in una medesima supplica si fossero unitamente dimandate due cose contrarie, ed opposte, una di ammetterli le femine quanto all' ampliamente della *successione*, e l'altra di escludersi da' maggiorati, o fedecommessi.

(52) come leggesi nella *pram.* 34., e nel 2.*tom.* delle grazie al fogl. 202.

AGgiungasi, che per le parole, che leggonfi nella supplica, *en este caso que toca a las conservaciones de las casas, y familias*, assì necessariamente a dire, che cercarono i Baroni la grazia su 'l riguardo del conservamento delle loro case, che sostener doveasi da quelle persone, o maschi, o femine, a quali, giusta le *costituzioni del regno*, fosse la *successione* appartenuta. E siccome non v' è ragione, per cui stimar si possa, che le menzionate parole apposte unicamente si fossero

fero per indurre il Re a concedere più facilmente a' feudatarij la facoltà d' *istituir* sovra i feudi maggiorati, o fedecommeffi, così, alla peggio, debbonfi riputar' espreffe, non meno per ottenere tal facoltà, che per impetrare l'ampliamente della *successione* fino al quarto grado. Quindi essendoli l'ampliamente conceduta colla derogazione a qualsivoglia *costituzione*, *pramatica*, e *legge reale*, o *municipale* in contrario, e conceduta insieme senza tal derogazione la facoltà d' *istituir* maggiorati, e fedecommeffi, egli è chiaro, ed evidente, che rispetto a tal facoltà fu la grazia cercata, e conceduta senza derogarsi punto alle *leggi*, e *pramatiche* precedenti, colle quali era vietato mutarsi, o alterarsi la natura della *successione* feudale (53). Tanto più, che tal grazia fu conceduta colla clausula *infra terminos tamen successioneis permessa*; ond' è, che fu a' Baroni data solamente la facoltà d' *istituir* maggiorati, e fedecommeffi, denominati nelle Spagne *regolari*, a' quali *succedendosi servata prerogativa linea, gradus, sexus, & status*, ammettonsi non solo i maschi, ma le femine ancora (54), siccome appunto in questo regno si osserva (55).

(53) siccome considerarono avvedutamente li regg. Raetano, e Biscardi nell' allegazione fatta a pro della duchessa di Mataloni.

(54) secondochè riferiscono il *Molin. de hispan. primog.* nel 3. lib. al n. 13. del cap. 4., il *Robl. de represent.* nel 3. lib. al n. 2. del cap. 2., ed altri autori.

(55) per quanto, lasciati gli altri, ne divisa il pref. *Ursin. de succ. feud.* alla quest. 4. della par. 2. nel n. 12. dell' art. 2.

(56) nell' *offer.* 20. al n. 35.

ED acciocchè rimanga il punto per ogni parte fermato, odasi di grazia quel, che al proposito scrisse il giud. *Marad.* (56), in sostenendo, ch' era nullo un fedecommeffo, o maggiorato, ch' il regg. de Filippis *istituito* avea sopra il feudo di Miano in beneficio de' figli, e discenden-

ti

ti dal giudice della G. C. D. Gennaro suo figlio, e successivamente di D. Carlo Capano suo nipote, e di altri *aguati*, pretermessa D. Grazia sua figlia, madre del nominato D. Carlo: *Admissio igitur* (son le parole del *Marad.*) *gratiam*, de qua in *pragm.* 33., non *prescribere sibi locum in presenti specie*, *necessario concludendum erit*, non esse quoque applicabilem alteram *gratiam*, redactam in *pragm.* 34., per quam tributa fuit facultas feudatariis instituendi *majoratum*, seu *fideicommissa in feudo usque ad quartam gradam successionis permixta*, & per consequens dicendum erit, nulla pacto sustineri posse *majoratum*, sive *fideicommissum*, institutum super feudo *Misani* absque assensu *sue Catholicae Majestatis*; quamvis proponatur factum inter *descendentes*. Siquidem ex dicta substitutione mutaretur feudi natura, & perverteretur ordo successionis, ex quo fuerunt exclusae personae, quae erant admittendae ex lege feudi; & intrat prohibitio *pragmatica* 4. in 6. cap. de feud., ut perpendit *Horat. Montan. de regal. §. fin. num. 12. vers. advertit tamen*; quam substitutionem, mutantem feudi naturam, censeri quoque prohibitam in *terminis gratiae*, advertit *cons. Rocc. de offic. rubr. 13. §. 6. n. 8.*, & §. 9. num. 50. in *fin.*, quem nos retulimus, & secuti sumus in *obser. ad patrem*; & ad *pragm.* 34. de feud. *obser. ad singul. 162.*, & 163. num. 12. in *fin.*; ed appresso: fuit enim alterata feudi natura per *gratiam hanc*, extendentem feudi successionem, & concedentem facultatem feudatariis, instituendi *majoratum super feudis in beneficium comprehensorum in quarto gradu*, quod prius vetitum reperiebatur absque assensu

sensu S. C. M. per pragm. 4. in §. 6. de feud. ; unde alterata natura feudorum in hoc casu substitutionis facienda intra gradum successionis permixtae, non censeretur alterata in alio, scilicet ut possit feudatarius vocare ad successionem majoratus personas, non immediate vocatas per leges feudales, nè due specialitates circa idem concurrant, contra text. in l. pr. Cod. de dot. promiss., Et contra mentem Regis concedentis, per quem erat exprimenda qualitas hæc, alterans rectam naturam feudalem, juxta text. in cap. pr. §. profecto de leg. Corrad., quem expendit Montan. de regal. in §. fin. num. 20. verj. est enim id verum fol. 346. ; ideo feudi natura remanet tantum alterata in expressis ex voluntate Regis assensientis, Et in aliis non expressis feuda retinent propriam naturam, cap. pr. de feud. non hab. propr. natur. feud., Ann. Eto.

LA seconda ragione, allegata dal principe D. Raimondo per la nullità della *refuta*, è, per nostro avviso, assai più della prima, certa, ed indubitata.

Stante il difetto del reggio assenso, nulla afsi a stimare la *refuta*, perchè riserbossi' il duca D. Niccolò i frutti, così di tutt' i beni feudali, pretesi sottoposti agli antichi fedecomessi, come di quelli, sovra i quali egli avea l'altro nel 1712. ordinato; e si ritenne insieme le rendite de' feudi *refutati*, colla tacoltà di riscuoterle *authoritate propria*: non potendosi negare, che in sì fatta maniera venne sovra tali beni, e feudi un' usufrutto *formale*, o sia un particolare

lar diritto a costituirsi (57).

Nulla asì a stimare, perche riserbosi anche il duca la facoltà di *disporre* interamente de' beni *burgensatici*, uniti, e compresi nella *resuta* (58).

Nulla, perche si ritenne eziandjo la facoltà di esercitar la giuridizione, di eleggere i governatori, e gli altri ufficiali *pro administranda iustitia*, di esigere i *proventi*, e concordare l' *inquisiti*; colla qual facoltà s' *indusse* intrinsecamente la divisione de' feudi (59).

Nulla, perche si ritenne parimente tutt' i titoli, de' quali godea, anche quelli annessi a' feudi *resutati* (60).

Nulla finalmente, perche quando un feudatario voglia in vigor della grazia *refutare feudum agnato masculino de familia, omisso femina proximiore, hoc praesertim in praecordiis habere debet, ut refutet liberè, hoc est, citra vinculum reservationis dominii, vel ususfructus, alioquin opus habet recurrere ad Regem pro assensu, quia assensus gratia porrigitur tantum ad facultatem excludendi faeminam proximiozem, non utro ad removendam alia obstacula, de quibus*

F in

(57) come, per lo *testo* nella *l. cum ita 41. D. de us. & usufr. leg.*, e nella *l. si quis ita 23. D. de usufr. & quemadm.*

quis ut. fruatur., insegnano *Bart.* nella *l. fundi trebatiani 38. al n. pr. D. de usufr. leg.*, il *conf. Ann.*

ne' *conf. 41. e 46.*, il *reg. Rov.* nella *pram. 4. de feud. a' num. 14. e 46.*

e nel *conf. 59. del 2. lib.*, il *reg.*

Marc. nella *disp. 80. a' num. 14.*, *19. e 20.*, il *conf.*

Rocc. de offic. nella *rubr. 13. al n.*

21. del §. 5., il *conf. Staib.* nella

risol. 99. del 2. tom. al n. 79., e d

altri, rapportati dal *pres. Merlin.*

nel *cap. 57. dell a*

2. cent. al n. 14., e dal *reg. Galeot.* nella *contr. 6. del 2. lib.*

(58) per quanto avvertono *Gozadin.* nel *conf. 21. al n. 17.*, e nel *conf. 91. al n. 7.*, e' *Menoch.* nel *conj. 330. al n. 9.*, e nel *tratt. de praesumpt.* al n. 9. della *pref. 136.*

(59) per ciò, che notano il *Medic.* nel *conf. 147.*, il *Montan. de regal.* nella parola *potestas a' num. 3. e 4.*, e' il *conf. di Ros.* nella mentovata *consult. 59. a' num. 31., 32., e 33.*

(60) secondo l'avvertimento del *reg. Rov.* nella *pram. pr. de titul. abus. a' num. 64., 65., e 66.*, del *conf. Teodor.* nell' *alleg. 31. a' num. 21., e 31.*, del *reg. de Pont.* nel *conf. pr. al n. 58.*, e del *conf. di Ros.* nella *stessa consult. 59. a' num.*

1., e 17.

in pragm. 4. ; Et successive circumscriptis actibus ibi prohibitis, aut inducentibus formale jus, vel servitutem in feudo, illiusque divisionem, cetera pacta, non alterantia naturam feudi, imo illi coherentia, erunt utique refutanti permessa in actu ipsius refutationis, Et usus gratia (61).

(61) siccome insegna saviamente il Rodoor. nella *pram. 33. de feud.* al n. 13. del cap. 15.

NE' si dica, che non riserbòs' il duca i frutti, e le rendite de' feudi, la giurisdizione, e' titoli, ma tutto gli fu ceduto da D. Francesco *refutatorio*;

Imperciocchè la cessione, fatta al duca da D. Francesco nello stesso atto della *refuta*, dee al certo giudicarsi, come una perfetta, ed espressa riserba dal duca pattovita, per l' insolubile motivo, ch' ei senza tal cessione *verisimiliter non fuisset refutaturus* (62).

(62) giusta il comun sentimento degli *antori* appo il pref. *Merlin.* nel n. 6. del *cit. cap. 57.*

NE' tampoco si opponga, che coll' assenso de' Vicerè sostengansi valevolmente le *refute*, fatte colla riserba dell' usufrutto in beneficio de' *refutanti*, o con altri patti, e condizioni, secondo la *grazia* dell' anno 1535. (63);

Imperocchè la facoltà, colla menzionata *grazia* conceduta a' Vicerè, di dar l' assenso a *refute* di sì fatta specie, fu ristretta, e limitata nel solo caso, che quelle fatte si fossero dagli ascendenti a' discendenti *causâ, sive contemplatione matrimonii* (64).

(63) trascritta nella *pram. 7. de feud.*

(64) siccome leggesi nella *stessa pram. 7.* se non lasciano avvertirlo il reg. *Rev.* nella *pram. 4.* al n. 5., e nella *stessa pram. 7.*, il reg. *de Pont. de pot. Krereg.* al n. *pr.* del *tit. 8.*, il reg. *Galeot.* nella *contr. 6.* del *2. lib. a' num. 3.* e 4., il conf. *Rocc. de offic.* nel *cit. §. 5.* della *rub. 12.* al n. 35., e ne' *resp. 42.* al n. 28., e *loc. al n. 32.* del *pr. lib.*, il conf. di *Ref.*, e dopo altr' il *Rodoer.* nell' allegato n. 2. del *cit.*

E Se mai voglia intraprenderfi, che le *refute*, fatte colla riserba dell' usufrutto, o con altri patti, e condizioni, restino sempre ferme, e nel loro

vi-

ti, e condizioni, restino sempre ferme, e nel loro

⁴⁴
E' nullo viepiù il testamento
del duca D. Nicolò , perocchè
furono in quello chiamati al-
la successione feudale i figli
maschi di D. Francesco con
sostituzione volgare, e com-
pendiosa, e gli altri maschi
della linea collaterale con
sostituzioni compendiose ,
e sostituzioni volgari nelle
compendiose contenute ,
escluse le femine , ed escluso
il principe D. Raimondo .

Dopo aver' il duca D. Nicolò istituito erede
D. Francesco , ordinò , che qualora , o prima
di lui fosse quello trapassato , o pure non avesse per
avventura accettata l' eredità , fosse stato erede ne'
suoi feudi , e titol' il figlio primogenito di D. Fran-
cesco , e successivamente il discendente maschio
da maschio , escluse le figlie femine , e' discenden-
ti

ti dalle femine. In mancanza di tutt' i maschi, discendenti da D. Francesco, sostituì D. Luigi altro suo fratello germano, escluse parimente le femine, ed escluse il principe D. Raimondo. Nel caso, che D. Luigi non si fosse trovato fra' viventi, volle, che fosse stato erede il suo figlio primogenito, escluse eziandio le figlie femine, e' l' principe D. Raimondo; Ed in difetto de' figli maschi di D. Luigi, sostituì D. Carlo Egidio similmente suo fratello, e tutt' i di lui discendenti maschi, da primogenito in primogenito, escluse mai sempre le femine, e' l' principe D. Raimondo: ingiugnendo, che colui, che accettata avesse la sua *disposizione*, fosse stato pienamente erede di tutt' i beni feudali, titolati, e *burgenfattici*, con peso di fedecommeſſo a beneficio del maschio della famiglia, ed *agnazione*, il quale fosse stato l' immediato legittimo *successore*, escluse perpetuamente le femine, e' discendenti dalle femine, avvegnacchè in grado più prossimo.

Chiaro è adunque, nè può in modo alcuno dubitarsi, che furono dal duca D. Nicolò *chiamati* alla *successione* feudale i figli maschi di D. Francesco con *sostituzione volgare*, e *compendiosa*, e gli altri maschi della linea trasversale con *sostituzioni compendiose*, e *vulgari*, nelle *compendiose* contenute; perocchè i figli maschi di D. Francesco furono *chiamati* nel caso, che, o non avesse quegli voluto,

o potuto esser' erede, o pure morto sen fosse (69); ed estendosi gli altri maschi della linea trasversale sostituit' in mancanza de' figli maschi di D. Francesco,

(69) giusta i termini del *testo* nella *l. pr. D. de vulg.*, e nella *l. cum proponas 3. C. de hær. instit.*,

e' l' sentimento di *Bart.* nella *l. centurio 15. D. de vulg.*, del *Fusar. de subst.* nella *quest. 30.*, del *Castill.* nella *dec. 152. del 2. lib. a' num. 7.*, ed *8.*, del *reg. Capescl.* nella *conf. 76. al n. 2.*, e di altri.

celco, ed a grado a grado, in difetto de' figli mat-
chi di D. Luigi, e di D. Carlo Egidio, furono,
per conseguente, *chiamati*, non meno con sostituzio-
ni *compendiose* (70), ancorchè non si fosse usata la
parola *quandocumque*, la quale dee mai sempre
averfi per apposta (71), che con sostituzioni *vulga-
ri*, nelle *compendiose* contenute (72), *quæ habent
effectum expresse vulgaris* (73).

(70) come, per
lo *testo* nella *l.
quandiu institu-
tus* 69. *D. de ac-
quir. vel amitt.
hered.*, insegnano
il *Soccin. il giov.
nel conf. 18. del
vol. 2. al n. 2.*, il
*Mart. de succ.
leg. nella quest. 20.
al n. 3. dell' ars.
pr.*, e 'l *Casill.
nella cit. dec.
152.*

Così fatte sostituzioni non possono, per nostro avviso,
aver alcuna sussistenza, in vigore nè della *pram. 33*,
nè della *pram. 34*; il perchè non può nè tampoco
il testamento sostenerfi.

(71) per quan-
to affermano la
*cbios. nel cap.
Raynutius de te-
ham. , Curz. il
giov. nel conf.
180. al n. 20.*, il
Grazian. nella

Bastarebbe per questo punto recare in mezzo, che
nell' assenso, o sia nella facoltà, conceduta ad un
feudatario di *disporre* della roba feudale. non com-
prendasi, ne possa comprendersi quella di sostituire,
siccome, contro al sentimento del *reg. de Pont. (74)*,
scrive, e riferisce, essersi dal S. C. deciso il *pres.
de Franck. (75)*, alla cui dottrina, si osserva, che
uniformansi lo stesso *reg. de Pont. (76)*, ed altri mol-
ti *DD. (77)*.

Tut-

dec. 140. al n. 9., il *Fusar. de subst. nella quest. 233. al n. 47.*, e 'l *reg. Capecil. nell'
alleg. consult. 76. al n. 4.*

(72) come avvertono il *Mantic. de conjunct. ult. volunt. nel lib. 11. al n. 2. del
tit. pr.*, il *Menoch. de pras. nella pref. 66. del lib. 4.*, il *Fusar. nella quest. 479.*, l'
Alciat. nel conf. 39. al n. 4., e lasciando gli altri, il *Surd. nella dec. 37. al n. 8.*
e' l *conf. Odier. nelle controuv. al n. 32. del cap. 37.*

(73) secondocchè, per lo *testo* nella *l. Lucius 45. D. de vulg.*, ne ammaestrano
Bald. nel conf. 170. del vol. 5., il *Surd. nella cit. dec. 37.*, e nel *conf. 236. del pr. lib.*,
il *Gomes. nel tom. pr. delle var. risol. al n. 12. del cap. 3.*, l'*Amat. nella rif. 40. del
pr. lib. al n. 8.*, il *Tesaur. nelle dec. 60. e 76.* ed altri appo *Ses. nella dec. d' Arag. 50.*

(74) nel *conf. 57. del tom. 2.*

(75) nella *dec. 153.*

(76) nel *tratt. de pot. Proreg. al §. 5. del tit. 8.*

(77) *Giannart. di Maur. nell' alleg. 15. al n. 16.*, il *Montan. de regal. nel §. fin.
al n. 12.*, il *pres. Merlin. nella contr. 9. della cent. 2. al n. 45.*, lo *Scopp. sovra tal
controuv. 9. al n. 14.*, e' l *conf. Staib. nella rif. 61. a' num. 22. e 46.*

Tuttavolta, lasciando da un canto tal' argomento, si consideri di grazia, che per la *pram.* 33. fu soltanto permesso a' Baroni, escluder la femina in grado più prossimo, ed *istituire* l'agnato maschio, il quale avrebbe avuto a *succedere*, non essendovi la femina, non già d' *istituire* l'agnato, e *chiamar*' altri con sostituzione *volgare*, o *compendiosa*, come nota rettamente il *Montan.* (78) con tali parole: *gratia restricta est ad dispositionem in proxime successorum masculinum, Et sic ad unam personam; merito respectu aliarum personarum obstant alie leges feudales, prohibentes omnem dispositionem sine Domini assensu.* La stessa opinione difendono eccellentemente il *cons. Minad.* (79), il *Loffr.* (80), il *reg. de Marin.* (81), il *cons. di Ros.* (82), il *cons. Rocc.* (83), il *can. di Luc.* (84), il *Lorat.*, il *reg. Petr.*, il *Rodoer.*, ed altri rapportati dal *jud. Marad.* (85). Ed avvegnacchè nella causa fra D. Marcantonio Filomarino duca di Perdifumo, e D. Isabella Filomarino contessa di Conversano, avesse procurato il *reg. Capecestr.* (86) sostenere, che in vigor della *pram.* 33. potea ben reggere la sostituzione *volgare*; niente di meno la decisione fu del tutto contraria (87).

guardando poi la *pram.* 34., egli è vero, che fu con quella conceduta la facoltà a' feudatari di ordinar fedecomessi, donde si può inferire, che possan' i feudatari ingiugnere qualunque specie di sostituzione (88); ma è vero ancora, che tal' facoltà fu limitata, e ristretta, e che non fu a' Baroni dato libe-

(78) *de regal.*
nel *tit. 4. fin.* al
n. 7.

(79) nel *cons.* 8.
(80) nel *cons.* 7.
(81) nel *pr. lib.*
delle *risol.* al n. 76.
del *cap.* 126.

(82) nella *lez.*
feud. 10. al n. 22.

(83) *de offic.*
nella *rubr.* 13. al
n. 65. del §. 4.
(84) nel *cap.*
218. del 2. *tom.*
del *reg. de Marin.*
al n. 6.

(85) nella *dec.*
pr. feud. a' num.
42., e 43.

(86) nelle *con-*
sult. 76., 77.

(87) secondoc-
chè ne riferisce
il *reg. de Marin.*
nel *cap.* 219. del
2. *lib.* delle *risol.*
al n. 4.

(88) giusta il *costo* nella *l. omnia* 32. §. *in fideicommissis*, e nella *l. peto* 69. §. *fratre D. de leg.* 2., ed in altre concordanti, allegate dal *Molin. de hisp. primog.* nel *lib.* 1. al n. 7. del *cap. pr.* e dal *Sarmient.* nel 3. *lib.* delle *interpret.* al n. 5. del *cap.* 4.

libero l' arbitrio d' *istituire* i fedecomessi a beneficio de' maschi solamente , ed in sì fatta maniera alterare , o mutare la natura della *successione* feudale , ma d' *istituirli infra terminos successionis permissa* , fra' quali sono indubitatamente comprese le femine , e maggiormente i maschi , dalle femine discendenti , siccome con forti , ed incontrastabili ragioni abbiain dianzi chiaramente diviso (89) .

(89) dal n. 48.
fino al n. 55.

Essendo i feudi titolati , è nulla , per lo stesso difetto dal reale assenso , la refuta , e nullo parimente il testamento del duca D. Nicolò ; siccome nullo il consentimento dato a tal refuta dal principe D. Raimondo , e nulla la rinunzia , e convenzione , da lui fatta riguardo a' menzionati feudi .

Qualunque commercio , o alienazione di feudi , e robe feudali , ben fa ciascuno , che per *legge comune de' feudi* (90) , e per la *costituzione del regno feud. alien. per Lothar.* , e nel *cap. imperialem de probib. feud. alien. per Frider.*

(90) com'è stabilito nel *cap. imperialis de probib. feud. alien. per Lothar.*

regno (91) senza il real beneplacito farsi non possa. (91) *constitutionem divina memoria de revoc. feud. & rer. feud. dal.*
 La potestà di assentire, e concedere tal beneplacito, fosse stata prima della *pram. 4.* sotto il tit. de *feud.* presso il vicario del Re (92), o pure a questi vieta- (92) come as-
 ta si fosse (93), egli è certo, che nel dì 15. di mar- fermano *Andr.*
 zo 1531. se la riserbò espressamente l' Imper. Car- nel *cap. imperia-*
 lo V. di felice, e gloriosa memoria, e con sue let- *lem a' num. 11.,*
 tere reali ordinò, ch' i Vicerè in avvenire usarla e 22., il *Camerar.*
 giammai non potessero (94). E sebbene in settem- nello stesso *cap. al-*
 bre dello stesso anno avesse poi permesso a' Vicerè, la *car. 26.,* e' il *reg.*
quibuscumque alienationibus, venditionibus, & de Pont. nel conf.
obligationibus super bonis feudulibus faciendis as pr. del pr. *lib. al*
sentiri, per la qual dizione *super*, il duca di Dia- n. 2.
 no (95), appoggiato alla dottrina di *Bart.* (96), e (93) siccome
 del pres. *Merlin.* (97), rimò, che la facoltà data diducesi dal *cap.*
 soltanto si fosse riguardo all' ipoteca; niente di me- 16. della suppli-
 no, ciocchè sia di tal sentimento, eccettuò più ca- ca, fatta nel 1540.
 si l' Imperador Carlo V., e fra gli altri, *ubi prin-* dalla fedelissima
cipatus, ducatus, marchionatus, comitatus, aut Città all' Imper.
baronia, *seu aliud magni momenti feudum* aliena- Carlo V., tra-
 to si fosse (98): dal che si mossero gli *autori* ad as- critto nel *tom.*
 fer- pr. delle *grazio*
 al *fol. 199.,* e
 non lasciano di-
 visarlo l' *Ami-*

G

canon. de feud. nella *quest. 9.,* ed *Anton. Miroballo* nella *rilez. feud.*, di cui fa men-
 zione l' *Aff. nella contr. 40.*

(94) come si chiarisce dalle parole, che leggonfi nel principio della *pram. 4.:*
cum nos superioribus diebus, nonnullis justis rationibus, animam nostram ad id
moventibus, concessionem assensuum ad vendendum, donandum, obligandum, aut
aliter quomodolibet disponendum de, & super bonis feudulibus in regno nostro
Siciliae citerioris, nobis, & nostris in eo loco successoribus expresse reservaverimus,
statuerimusque, ne deinde Viceregibus, aut locumtenentibus nostris, hujusmodi
assensus nobis inconsultis concedere fas sit, prout in quodam capitulo literarum,
desuper expeditarum in oppido nostro Bruxellarum die 15. mensis martii anni pre-
sentis 1531.

(95) nell' *allegaz. fatta a pro del reg. fisco contra D. Emanuele Carafa.*

(96) nella *l. codicillis 91. §. instituto D. de leg. 2.*

(97) nel *cap. 46. della cent. 2.*

(98) come osservasi dalla riferita *pram. 4. al §. 9.*

fermare, che l'eccezzuazione dovesse aver luogo, non solamente quanto a' contratti, co' quali trasferivasi l'*utile* dominio, ma rispetto a quell'eccezzuazione, con cui si obbligavano, ed ipotecavano sì fatti feudi (99).

(99) secondochè ne testimoniano il reg. Rov. nella cit. *pram.*, il reg. de Pont. de pos. Proreg. nel tit. 7. d: *assens. reg.*, il reg. Tapp. nel 6. lib. dello *ius regn.* al tit. 22., il reg. de Marin. nel 2. lib. delle risol. al cap. 22., e l' *conf. Rocc. de off.* nel §. 9. della rubr. 13.

L'osservanza di tal'eccezzuazione, o sia di essersi vietato a' Vicerè dar l'assenso, non meno all'alienazione, che all'obbligo de' feudi titolati, rendesse aperta, e palese, così dalle grazie, che quanto a questo punto furono dopo la *pram.* 4. dalla Città dimandate, come da' *rescritti*, che successivamente si fecero.

Fra le grazie, che cercò la Città nel dì ultimo di febbrajo 1540., disse nel cap. 16.: *Si supplicat V. C. M., si degni concedere potestà, e licenza all' illustriss. Vicerè presente, e successive futuri, che possano interponere, e dare liberamente assenti in le alienazioni, ed obbligazioni de' qualsivogliano beni feudali, terre, e castelli, etiam titolati, in quelli casi proibiti dalla reg. pramatica, non ostante la pramatica fatta, ed altre ordinazioni di V. M. C.; e l' *rescritto* si fu: *servetur quod hactenus fuit optime ordinatum, & observari consuetum, quodque non immerito ipsi regno satisfacere deberet, nam concessio supplicatorum in capitulo esset mera derogatio prebementia, & auctoritatis S. M.* (100).*

(100) come osservasi nel *pr. tom.* delle grazie al f. gl. 199., che sovra s'è allegato al n. 92.

(101) come leggesi nel medesimo *pr. tom.* al f. gl. 165.

Ancorchè colle grazie concesse nel mese di marzo del 1536. si fossero dallo stesso Imperador Carlo V. confermati tutti gli assenti, che fino a quel tempo avea dat' il Vicerè D. Pietro di Toledo all'alienazioni, ed obblighi de' feudi titolati (101), pure nel 1550. fu, a maggior cautela, dimandata nuovamente dalla Città la con-

fer-

fermazione di tali assensi, e la confermazione insieme degli altri, che dal 1536. fino al 1550. eranfi da' Vicerè conceduti, con replicarsi nella supplica le mentovate parole: *da qua avanti sia lecito all' illust. sig. Vicerè presente, e successive futuri, che possano interponere, e dare liberamente assensi nelle alienazioni, ed obbligazioni di qualsivogliano beni feudali, terre, e castelli, etiam titolati, non ostante la pramatica fatta, ed altre ordinazioni di V. M. C.* (102).

Ecco adunque, che in vigore della *pram.* era proibito a' Vicerè dar l'assenso, tanto all' alienazioni, quanto agli obblighi de' feudi titolati; perocchè altrimenti gli assensi, sovra tali atti conceduti da' Vicerè fino al 1536., ed al 1550., non avrebbero avuto bisogno di conferma, nè farebbesi cercato per grazia, che si fosse a' Vicerè permesso, assentire non meno alle alienazioni, che agli obblighi di tali feudi.

(102) come

ravvisati nello
Stesso tom. pr. al
fogl. 230.

Comprovasi viepiù l'argomento dal rescritto, che fece nel 1550. l'Imper. Carlo V.: *placet, confirmare omnes assensus prestitos per ill. Viceragem usque in presentem diem* (103); donde si conosce ben chiaro, che vietò nuovamente a' Vicerè dar simil'assensi in avvenire; e si conosce ancora, che avendo solamente conceduta la conferma degli assensi, sino allora spediti da' Vicerè, e non avendo nè derogata, nè spiegata almeno la *pram.*, volle indubitatamente, che nell' eccettuazione della *pram.* si comprendessero anche gli obblighi de' feudi titolati (104).

(103) come notati nel cit. fogl. 230. del pr. tom. delle graz.

(104) giusta la regola legale, tratta dal test.

G 2

Com-

nella t. pr. §. *sin autem ad deficientis C. de cad. toll. qui potuit exprincere, & no. i capr. sit, noluisse censendum est.*

COmpruovasi da vantaggio dal *cap. 4.* delle altre grazie, cercate nel 1557. al Re Filippo II.: *Supplica la M. V.* (son le parole del *cap.*) *resti servita, far grazia, e concedere, per non impedire, e togliere li commercii, che l'ill. Vicerè presente, e futuri, possano liberamente dare assenti, non ostante la reg. prom.; perchè a questa maniera se impediria la vendita, contrattazione, ed obligazione de' feudi, in grave dispendio, danno, ed interesse de' sudditi; E compruovasi maggiormente dal rescritto, con cui ordinò il Re Filippo II.: suo arbitrio, & voluntati relinqui omnium assensuum prestationes, quæ ad vendendum quodcumque feudum titulatum posthac petentur, expressè prohibendo, nè Prorex, & locumtenens generalis presens, & futurus possint, nec liberè, nec cum pacto redimendi, ipsos assensus ad vendendum, donandum, seu obligandum præstare, quin potius ea observetur pragmatica, quæ hætenus hac de re est promulgata. Verum aquè proregi prædicto præsentis, seu futuro, licebit omnium venditionum, donationum, aut obligationum, quæ posthac in regno fieri contingeret cujusque baronia, & aliorum feudorum, quorum redditus annui mille ducatorum inclusive tantum, vel infra hunc numerum summam efficiant, regios assensus præstare: qui verò hujusmodi quantitatem excefferint, magni momenti feuda jubet appellari, ac ideo ad se, pro impetrandis eorum assensibus, recurri (105).*

(105) ficcome
leggesi nel *cit.*
tom. pr. delle
graz. al *fogl. 245.*,
e riferiscono il
reg. Tapp. nel 6.
lib. dello jus regn. al *tit. de prohib. feud. alien.*, e'l *conf. Rocc. de offic. nella rubr.*
13. al *n. 4.* del §. 9.

COmpruovasi in oltre dal por mente, che nel 1560. ricorsero la Città, e' Baroni allo stesso Re

lib. dello *jus regn.* al *tit. de prohib. feud. alien.*, e'l *conf. Rocc. de offic. nella rubr.*
13. al *n. 4.* del §. 9.

Re Filippo II. , e così esposero nel principio della supplica: *Perchè in questa Città, e Regno sono infinite le contrattazioni, che necessariamente bisogna farsi sopra li stati, e robe feudali, massimamente, che si trovano infiniti Baroni di questo suo Regno malamente impegnati per le guerre passate, e per l' occasione de' tempi, che bisogna vendere alcuna cosa libera per levarsi d' interessi. Afferirono appresso la grazia del 1557., colla quale avea il Re nuovamente proibito a' Vicerè dar l' assenti, tanto in caso di vendita, quanto di donazione, o obbligo di feudi titolati, e di qualche baronia, o feudo non titolato, la di cui rendita fosse montata a maggior somma di annui ducati mille; Indi avendo soggiunto: tutte queste contrattazioni sono durissime, per la limitazione fatta per V.M. all' illust. suoi Vicerè nel dare gli assenti sopra detti beni, ed in specie nelli feudi titolati, ed in quelli, ch' eccedono la somma di duc. mille in sù d' entrata, conchiusero in tal guisa la supplica: giacchè alla persona dell' illust. Vicerè si confida la conservazione dello stato, ch' è quello, che più importa, voglia ancora, senza riserva alcuna, nè eccezione, al presente illust. Vicerè, ed alli suoi successori, darli ampla facultà di poter concedere detti assenti sopra detti beni feudali, etiam titolati, dummodo il titolo non si oblighi, etiam che fossero magni momenti, siccome si prestavano prima di detta limitazione, e della pram., spedita sopra la prestazione di detti assenti in Bruselles a' 25. di gennaro 1557. (106).*

Essendosi dal Re prescritto nel di 26. di gennajo 1561.: *Proreges assensus impertiri, & concedere possint venditionibus, obligationibus, hypothecis, & aliis*

aliis-

(106) siccome
ravvisasi nel me-
desimo pr. tom.
dellé graz. al fogl.
254. , e dalla
pram. 16. sotto il
tit. de feud.

alienationibus, faciendis super quibuscumque civitatibus, terris, locis, castris, oppidis, aliisque bonis feudalibus, tam titulis, quam magni momenti, ea tamen venditione excepta, cum contingat, terram, civitatem, castrum, oppidum, vel locum vendi, quae tituli dignitate decorata sint, firma tamen remanente quo ad alla capita pragmat. edita anno 1531. (107),

(107) secondocchè osservasi nel *cit. fogl. 254.*, e nella riferita *pram. 16.*

(108) come può vederfi appo il *reg. de Pont.* nel *conf. pr.* del *pr. lib.*, nella *lez. feud. 6.*, e nel *tratt. de pot. Pro-reg.* al *n. pr.* del *tit. 7.*, e 'l *reg. Revert.* nelle *dec. 303.* e *304.*

come con questo ordinamento erasi già al Vicerè concessa la facultà di assentire all'obbligo de' feudi titolati, così gli si fosse ancora data riguardo alla vendita, o alienazione di tali feudi, quandochè senza i titoli venduti, o alienati si fossero (108); Quindi per toglier via ogni controversia, fu dal medesimo Re con sue lettere reali del dì 5. di luglio 1578. dichiarato, e stabilito, che non potessero i Vicerè conceder l'assenso, *para vender feudos titulados, aunque se vendan sin titulo, ni para hipotecarlos a la evulsion, y seguridad de la venta de otros.* Ed avvegnacchè avesse il Vicerè di quel tempo rescritto, che l'obbligo de' feudi titolati trovavasi già permesso colla grazia, concessa nel 1561., tuttavia fermo il Re nel suo real sentimento, rispose nel dì 30. di luglio 1579.: *aunque por el se conceda, que los bienes titulados se puedan obligar a la evulsion, de lo que se vendiere, que no sea titulado, porque està clara, que para los titulados no pueden nuestros Vicerèys conceder su assenso, toda via, pues aun para lo primero se les concedio durante nuestra beneplacito, el qual podemos revocar, quando nos pareciere, serà bien, que exequereys lo que en este particular se ordend (109).*

(109) come si chiarisce dalla *pram. 21. de feud.*

Restò pertanto nel suo vigore il divieto a' Vicerè di assen-

assentire, non meno all' alienazione, che all' obbligo de' feudi titolati (110); Ma avendo poi nel 1786. la Città, e' Baroni dimandata di bel nuovo la grazia, che potessero i Vicerè dar gli assenti all' alienazione, o almeno all' obbligo, ed ipoteca de' feudi titolati, determinò alla fine il Re Filippo II.: *placet, concedere Regno quod postulat in hoc capite, ea tamen conditione, Et pacto adjecto, quod virtute ejus assensus, per suum Viceregem praestiti obligationi, Et hypotheca feudorum titularum, non possit ullo modo deveniri ad venditionem dictorum feudorum titularum jam obligatorum, Et hypothecatorum, nisi obtenta prius licentia, Et assensu C. M., ad dictam venditionem de dictis feudis titularis faciendam* (111). Sicchè da quel tempo non si è più dubitato, che alienandosi alcun feudo titolato, o unitamente col titolo, o senza il titolo, a nulla giovar possa l' assenso del Vicerè, ma per render valevole, e ferma l' alienazione, quello del Re necessariamente richiegga-
si (112).

Venga ora il dottissimo contraddittore, e difenda, se gli basta l' animo, che valevolmente avesse il duca D. Nicolò *refutati*, e *disposti* i feudi a beneficio di D. Francesco suo fratello germano. Sopra la *refuta* si concedette l' assenso dal Vicerè, e sovra il testamento non fu alcun' assenso spedito. I feudi, non può negarsi, ch' eran titolati. Al Re (per ciò che distesamente abbiám detto) è soltanto riferbata la facultà di assentire all' alienazione de' feudi titolati; Adunque assì forzatamente a conchiudere, che avendo il duca *refutati*, e *disposti* i feudi senza il reale assenso, sia nulla la *refuta*, e nullo il suo testamento.

(110) per quanto avvertono il reg. de Pont. nel cit. conf. pr. al n. 34., il reg. de Marin. nell' offer. alla dec. 304. del reg. Revert. a' num. 3., e 4., e l' can. di Luc. de ass. nella quest. 176.

(111) come leggesi nel medesimo pr. tom. delle grazie al fogl. 277. e nella pram. 26. de feud.

(112) come, oltre al reg. de Pont., al reg. Tapp. e ad altri, notano il reg. de Marin. nel 2. lib. delle risol. al cap. 32., il conf. Rocc. de offic. nell' addotto §. della rubr. 13., l' Ass. nella controv. 40., e l' giud. Marad. nel fogl. 164. al n. 3.

Per

PER la medesima ragione è nullo ancora il consentimento, dato dal principe alla *refuta*, e nulla insieme la convenzione, da lui fatta riguardo a' mentovati feudi titolati; Imperciocchè essendo tal consentimento, e convenzione, atti stipulati in segueta, ed accessione della *refuta*, laddove la *refuta* per lo difetto del real' assenso non può nè dee sussistere, non possono in alcun modo il consentimento, e la convenzione, aver' un benché menomo vigore. Potremmo al proposito valerci della vulgata massima, *accessorium sequitur naturam sui principalis* (113), e dell' altra, *sublato principali corrui accessorium* (114). Potremmo eziandio allegare le parole dell' Imper. Teodos., e Valentin. (115): *si quod fuerit subsecutum ex eo, vel ob id, quod interdicante lege factum est, illud quoque cassum, atque inutile esse precipimus*; Ma ne' proprj termini di questo punto, siamo ben paghi recare soltanto in mezzo il comun sentimento de' DD., che qualora si alieni un feudo contra la disposizione delle leggi feudali, o delle *costituzioni* del regno, onde l' atto principale dell' alienazione sia nullo, nullo ancora giudicar debbasi tutto ciò, che *directè, vel indirectè, in illius exequutionem, & sequelam sit ordinatum* (116).

(113) divisa dal *testo* nel *cap. accessorium* 42. *de reg. jur. in 6.*, e nella *l. etiam* 8. *C. de jur. dot.*

(114) tratta dal *testo* nella *l. qui liberis* 8. *D. de vulg. & pup. substit.*, nella *l. cum principalis* 138. *D. de reg. jur.*, nella *l. fin. §. Titius* *D. de condit.*, & *demonstr.*, ed in altre concordanti.

(115) nella *l. non dubium* 5. *C. de leg. & constit. princ.*

(116) come, per le parole della *constit. constitutionem diva memoria*, insegna *Andr.* nel *cap. pr. §. commercium* al n. 18. *de prohib. feud. alien. per Lotbar.*, il *reg. de Pont. de pot. Proreg.* nel *tit. 7. de assens. sup. dot. a num. 6.*, e 7. del §. 2.º il *Medic.* nel *conf. 104.* al n. 18., il *conf. Marcian.* nel *conf. 15.* del *pr. lib. a num. 10.*, ed 11., e nel n. 13. del *conf. 49.*, il *reg. Tapp.* nella *dec. 4.* del S. C. al n. 12., i *regg. Rastano, e Biscardi*, nell' *allegaz.*, fatta per la duchessa di Mataloni, e dopo altr' il *giud. Marad.* nell' *offer. 20.* al n. 44.

NE' adducas' incontro, che avendo il principe D. Raimondo riscossa di continuo l' annualità

tà de' duc. 30. m. pomefigli nell' istromento del 1732. , abbia perciò ratificato il consenso dato , e la convenzione da lui fatta ;

Imperocchè non è la ratifica , se non se un' atto , che dee necessariamente esser congiunto , ed unito ad altro antecedente , da cui si regola (117) ; (117) secon- quindi è , che , per sua essenza , *nihil aliud ope-* docchè , per la *ratur , nec confirmatum extendit , vel ampliatur* , dottrina di Bald. nella *l. falsus* 19. *sed illius fines , terminos , qualitate/que restrin-* al n. 3. *C. de furt.* , *git , & præter confirmatum præcedens , nihil* e nel *conf.* 501. *omnino comprehendit , & rem in eodem , quo* del 5. *vol.* , scri- *antea erat stata , relinquit* (118) ; e per con- *claus.* nella *claus.* seguente , se l' atto precedente è nullo , non *claus.* nella *claus.* rendesi valido in vigor della ratifica , ma nullo *4.* al n. 3. della *tuttavia rimane , avvegnacchè ratificato , sicco-* *cbios.* 14. , il reg. *me ne ammaestrano il Ripa/ll. (119) , il Roman.* *Valenz.* nel *conf.* 177. del 2. *som.* al (120) , il *Larr.* (121) , il *Salgad.* (122) ; il reg. *n.* 56. ed altri ap- *Valenz.* (123) , l' *Acost.* (124) , e lasciando al- po il reg. *de Pont.* *tri molti , lo Scopp.* (125) , il quale astennata- *de pot. Pror.* nel *tit.* 6. a' num. 22. *mente dice : ubi contractus in essentialibus , ac* e 25. del §. *pr.* *substantialibus peccat , quia conservativo , ac le-* e l' *Salgad.* in la- *gitimo caret principio , ratihabitione confirmari byr.* *cred.* nella *non potest ; cum illa tunc locum obtineat , quan-* *par. pr.* al n. 15. *do extrema , & media fictionis sunt habilia .* del *cap.* 32. *Ita dicuntur , ubi in eo , quod ratificatur , jus mi-* (118) siccome , *nime resisteret , sicuti post alios docet Gratian.* per lo *testo* nella *l. Aurelius* 28. *cap.* §. *testamento D.*

H

de liber. leg. , nella *l. ante tabulas* §. *D. de jur. codicill.* , nella *l. si legati* 56. *D. de legat. pr.* , ed in altre concordanti , affermano il *Gomes.* nel *pr. lib.* delle *risol.* al n. 20. del *cap.* 9. , il *Roman.* nel *conf.* 37. al n. 72. , e l' *Larr.* nell' *alleg.* 73. al n. 4.

(119) nelle *var. rif.* al n. 390. del *cap.* 11.

(120) nel *cit. conf.* 37. al n. 76.

(121) nell' *addotta alleg.* 73. al n. 12.

(122) nella 2. *par.* del *tratt. de supplic. ad Sanctiss.* al n. 39. del *cap.* 17.

(123) nel *rapportato conf.* 177. al n. 44.

(124) *de privil. cred.* nella *reg. pr.* al n. 29. della *pr. ampliaz.*

(126) nel *cap.* 7. della *pr. cent.* del *pref. Merl.* al n. 3.

cap. 124. num. 22., § 43. ; ubi, quod si peccatur in essentialibus, aut substantialibus, actus nullus ratiabilitate confirmari non potest, cum in illis partes nihil disponere possint. Et comprobatur Hodier. contr. 22. n. 57., § 63., § in addit. ad Surd. dec. 70. n. pr., § dec. 215. n. 4., scribens, quod extremorum habitus, factus est, ut concurrat, scilicet a quo, § ad quem: licet enim concurrat illa ad quem, deficit tamen illa a quo, § successive factio locum obtinere non potest.

E' nulla maggiormente la convenzione, in avendo con quella il principe D. Raimondo rinunziata, senza il real beneplacito, la successione feudale del duca D. Nicolò suo avolo, e la legitima, che gli spettava.

A Ppartenendosi al principe D. Raimondo la successione feudale del duca D. Nicolò in vigore della legge dell' investitura (126), la rinunzia

(126) giusta l' autorità del testamento nel cap. pr. de duob. fratr., nel cap. pr. §. pen. de his qui feud. dar. poss., e nel cap. pr. §. hoc quoque de succ. feud.

zia di tal *successione* contenea fuor d'ogni dubbio *spem actu existentem*, & *jus formatum ex stipulatione primi acquirentis*; onde veniva con quella a trasferirsi la ragione acquistata *ex contractu ad succedendum in feudis* (127).

Tal ragione appunto non potea egli 'l principe senza real beneplacito rinunziare.

Non potea rinunziarla, perocchè il commercio delle ragioni feudali è affatto vietato, non meno per legge comune de' feudi, che per la costituzione del nostro regno (128); onde bisognava assolutamente, che il Re avesse alla rinunzia acconsentito (129).

Non potea rinunziarla, imperciocchè la rinunzia della ragione acquistata *in spe*, *actu existente*, riputasi mai sempre *traslativa*, non già *estintiva*, o *abdicativa* (130); maggiormente, qualora sia fatta (com'è nella specie, di cui trattiamo) a beneficio di chi, *præcisa renunciazione*, succede *re* non potrebbe (131); quindi, per render vellevole una tal rinunzia, richiedesi *ex necessitate* l'assenso reale (132).

H 2

Non

stit. constitutionem diva memoria, notano il reg. *de Mar.* nel 2. *lib.* delle *risol.* al cap. 189., il *Montan.* nel *cit. luogo*, e' l' *regg. Marc.* nelle *disp. 7.*, ed 8. del *pr. lib.*

(129) siccome, per lo §. 9. della *pram. 4. de feud.*; scrivono l' *Affl.* nella *contr. 40.*, il reg. *Tap.* nel 6. *lib.* dello *jus regn.* al *tit. 22.*, e' l' *conf. Rocc. de offic.* nel §. 9. della *rubr. 13.*

(130) come, per lo *testo* nella *lin adibus 9. D. de donat.*, avvertono il *Minad.* nella *constit. in aliquibus* al n. 10. del *notab. 8.*, il *vesc. Covarruv.* nel 2. *lib.* delle *risol.* al n. 8. del *cap. 4.*, e' l' *Mier. de major.* nella *quest. 23.* della *par. 4. a' num. 130.*, e 131.

(131) siccome, dopo *Bald.*, il *Soccin.*, il *Ruin.*, ed altri, insegnano l' *Ann.* nel *conf. 45.* del *pr. lib.* al n. 41., lo *Staub.* nel *conf. 82.* al n. 40., e' l' *reg. Rov.* nella *dec. 85.*

(132) secondo la dottrina di *Giac. di Belvis.* nel *cap. imperialem* al *vers. quaeritur, numquid vasallus*, di *Andr.* nel *cap. pr. §. et si libellum de alien. feud. pat.*, e del *reg. de Pont.* nella *lez. feud. 18.* al n. 21.

(127) come notano pensatamente *Andr.* nel *cap. pr. §. & olim de succ. feud.*, e nel *cap. pr. de capit. qui cur. vend.*, *Pietr. Gregor. de feud.* nella *quest. 4.* della 3. *par.*, il *Cum.* nel *cap. si aliquem a' num. 123.*, e 124., il *Montan.* nella *contr. 10.* al n. 30., e' l' *conf. Giffar.* nella *dec. 28.* al n. 50.

(128) secondocchè, per lo *cap. imperialem de prohib. feud. alien.* per *Frideric.*, e per la *co-*

Non potea finalmente rinunziarla ; perch' essendo i feudi titolati, e riducendosi, a buon'intendere, la rinunzia ad una gratuita donazione, o alienazione (133), non era al principe D. Raimondo permesso donare, o alienare, senza espresso real beneplacito, la ragione di *succedere* a fatti feudi ; e viepiù non potea quella trasferire a beneficio dell' *agnato* di un'altra linea, mutando in tal maniera la natura della stessa *succeSSIONE* (134).

(133) siccome dicono il *Fabr.* nel *tit. del C. de pact. alla diffin. 14.*, il *Cutell. de donat. nella par. 6. del tom. pr. al disc. 2. del pr. tratt.*, il *Montan.* nell' *addotta contr. 10.*, e l' *Amicang. de feud. nella quest. 9.*

(134) come sostengono *And.* nel *cit. cap. pr. §. et si libellum de alien. feud. pat.*, e nella *constit. constitutionem divina memoria* alla parola *tractationis*, l' *Ann.* nel riferito *conf. 45.*, il *Medic. ne' conf. 35.*, e *36.*, il *reg. Salern.* nelle *dec. 15.*, e *16.*, ed altri, rapportati da' *regg. Raetano*, e *Biscardi* nella

mentovata *allegaz. a pro della ducebessa di Mataloni*, riepilogata dal *giud. Marad.* nella *pr. dec. feud. a num. 132.*, e *137.*

(135) di tal decisione fan menzione il *Lanar.* nell' *aggiunz. al zio sopra il cap. pr. de success. feud.* al *n. 2.*, lo *Staub. il giov.* nella *risol. 172. del 2. lib.*, ed altri.

(136) come fu ben considerato da' nominati *regg. Raetano*, e *Biscardi* nella stessa *allegaz.*, rapportata dal *giud. Marad.* nella *pr. dec. feud. al n. 139.*

NE' riguardo a questo punto è da tenersi conto della decisione del S. C., seguita nella causa fra 'l principe del Colle, e D. Laudonia di Somma principessa di Forino, con cui fu stimata valida la rinunzia della *succeSSIONE* feudale, da questa fatta col solo assenso del Vicerè (135); Conciosicchè in quella specie non avea la principessa D. Laudonia rinunziata la *succeSSIONE* feudale, già acquistata *in spe acta existente*, ma, per lo contrario, erasi tal *succeSSIONE* acquistata direttamente al principe del Colle, in vigore del testamento, fatto a suo beneficio da D. Nicolò Maria di Somma il vecchio prima della rinunzia della principessa D. Laudonia ; e senza il di lei menomo richiamo avea, da vantaggio, il principe per lo spazio di anni sette i feudi posseduti (136).

Se

SE non potea il principe D. Raimondo, senza il real beneplacito, rinunziare la *successione* feudale del duca D. Nicolò suo avolo, a lui già acquistata in vigore della *legge* dell' *investitura*, o sia *ex contractu, et stipulatione primi acquirentis*, tanto più senza il real beneplacito non gli era permesso rinunziar la *legitima*, che *de jure natura* gli si aspettava; imperciocchè essendo ei nipote *ex filia*, ed immediato *successore*, tutt' i feudi erano sua *legitima*, secondo il sentimento di *Andr.* (137), e del *Camerar.* (137) nella *co-* (138); e quella incontrastabilmente *super cor-* *tit. dignum de* *pore* de' medesimi feudi per l' intera terza par- *jur. suo cur. ob-* *servo.* te gli si dovea (139).

Avendo ei adunque, senza il real beneplacito, rinunziata così la *successione* feudale del duca suo avolo, come la *legitima*, che gli si appartenea, deesi per necessario conseguente concedere, che nulla maggiormente sia la divisa convenzione. *al vers. & quia* *perspicue.* *E' nulla* (138) nel *cap. imperialem §. praterea ducatus de prohib. feud. alien. per Frider.* (139) come

affermano il *Montan. de regal.* nel §. *fin.* al fogl. 329., il *reg. de Marin.* nel *pr. lib.* delle *risol.* al *cap.* 250., il *reg. Capecil.* nella *consult.* 121., il *regg. Marcian.* nella *disput.* 76. al n. 5., il *card. di Luc. de feud.* al n. 11. del *disc.* 108., e l' *conf. di Fusco* nell' *allegaz.*, trascritta dal *giud. Marad.* nella 3. *dec. feud.* al n. 70.

62
E' nulla eziandio la convenzione per la lesione enormissima, al principe D. Raimondo recata: per le assertive non vere, fatte dal duca: per la tema riverenziale; e per altre cause, per le quali fu il principe sforzato a stipulare l'istromento.

C Edette, e rinunziò colla convenzione il principe D. Raimondo la dote della duchessa D. Aurora sua avola, ch'era di duc. 50. m.: cedette l'antefato, e la di lei successione, che a somma riguardevole montava: cedette la successione feudale del duca D. Nicolò, che ascendere ben potea al valore di 350. m. ducati; e cedette insieme la *legitima*, e qualsivoglia ragione, che sovra l'eredità dello stesso duca spettargli potea. Ebbe solamente in contraccambio, anche a riguardo del matrimonio, che contrar dovea con D. Carlotta, la somma di duc. 30. m., il *maritaggio* de' duc. 10. m. del monte, chiamato de' *giunti*, e 'l credito contra il principe di Bisignano, da cui a gran fatica non ha potuto ritrar-

trarne, se non se duc. 16. m. . E' chiaro adunque, e patente, che colla convenzione fu il principe D. Raimondo lesò enormissimamente; perocchè la lesione non solo fu *in notabili summa ultra dimidiam* (140), ma *ultra bessem, in triplo, quadruplo*, ed in somma ancora più eccessiva (141).

Quindi considerandosi in tal lesione, non meno il dolo *ex proposito*, che quello, che dicesi *re ipsa* (142), non può perciò negarsi, che nulla affatto sia la mentovata convenzione (143); e maggiormente nulla, perchè può ben' appellarsi *leonina*, giusta il dotto avvertimento dell' *Urceol.* (144): *nullitatis species ea est, quando transactio fuit leonina, quae talis dicitur, ubi ex transigentibus quis nihil obtinet, alter verò totum id, quod ex litis eventu sperare poterat; Et hoc casu ea nullius est roboris, Et validitate, tam quo ad ipsos transigentes, quam eorum heredes, Et causam habentes, card. de Luc. de alien. Et contr. disc. 50. n. 6. Et ratio est, quia hoc est contra naturam transactionis, quae exigit, ut utriusque aliquid detur, vel remittatur, alià enim alter ex transigentibus,*

(140) secondocchè scrivono il *Menoch.*, il *Farinac.*, il *Cabed.*, ed altri: appo il *Ludovif.* nella *decis. di Kerug.* 18, e l'*Andrèol.* nella *controv.* 246. al n. 4.

(141) come vogliono il *Gamm.*, il *Covarruv.*, il *Guttier.*, il *Pegurr.*, ed altri, citati dal *Larr.* nella *d.c.* 68. di *Gran.*, e dal *reg. de Marin.* nel 2. lib. delle *risol. a' num.* 8., e 9. del *cap.* 233.

qui (142) giusta il testo nella *l. fr*

quis cum aliter 36. *D. de verb. oblig.*, nella *l. omnes* 17. §. *Lucius Titius D. qua in fraud. credit.*, e nella *l. si superstiti* 5. *C. de dol.*, e' sentimento di *Ant. Fabr.* nel *tit.* 30. del 4. *lib.* del *C. alla diffin.* 2., del *Berlich.* nella 2. *par.* delle *prat. conclus.* al n. 8. della *concl.* 32., del *Minsing.* nella *cent.* 6. al n. 9. dell'*offr.* 91., dell'*Ann.* nell'*alleg.* 9., dell'*Urfill.* nella *dec.* 220. dell'*Aff.*, e di altri, rapportati dallo *Staub.* nella *risol.* 20. del *pr. lib.* al n. 26.

(143) come, per lo testo nella *l. qui cum tutoribus* 9. §. *qui per fallaciam D. de transf.*, nella *l. actione* 4. allo stesso *tit.* del *C.*, ed in altre concordanti, insegnano comunemente il *Surd.* nel *cons.* 3. del *pr. lib.*, l'*Ermsill.* nella *gl. pr.* della *l.* 57. a' *num.* 19., e 20. del *tit.* 5., lo *Staub.*, il *rez. de Marin.*, ed altri molti, che riferiscono il *Valer. de transf.* nel *tit.* 6. al n. 31. della *quest.* 2., e l'*Urceol.* nel medesimo *tratt.* al n. 16. della *quest.* 64.

(144) *de transf.* nella *quest.* 100. al n. *pr.*

qui totum consequitur; locupletaretur cum aliena jactura Hocque juris principium absolutum videtur procedere, ubi modicum, vel minimum fuit alteri datum, promissum, vel ab eo receptum; nam parum, aut nihil, equiparantur, cap. multa 19. de prob. ; & nulla, vel modica, non differunt, cap. causam 10. de probat., l. illud §. cujus dolo vers. minus D. de tribut. act.

FU dal duca asserito, ch' egli in vigor delle grazie, concesse a' feudatarij, e particolarmente di quella del 1720., potea dalla sua successione feudale escludere il principe D. Raimondo, non ostante che fosse nipote *ex filia*; e tal'asseritiva, per ciò, che abbiain divisato, era del tutto lontana dal vero. Fu di più asserito, che la convenzione erasi fatta in conformità, ed esecuzione di un parere, dato a voce dal regg. Pisacane, a cui aveano egli, e' il principe rimessa ogni controversia: quandochè non era giammai passato per lo pensiero, nè del principe di rimettere a tal ministro il difame delle sue pretese, nè di tal ministro di promulgare parere alcuno sulla faccenda. Or' essendo la convenzione appoggiata a queste asseritive così erronee, ideate, e fallaci, nulla forzatamente dee quella giudicarsi; imperciocchè *ex falsa assertione praesumitur dolus, & ex dolo quilibet contractus redditur ipso jure nullus* (145).

(145) come, per lo testo nella l. cum putarem

36. D. fam. ercisc.,

nella l. ex falsis 42. C. de transf., e nella l. cum te fundum 6. C. de pact. int. empt. & vend., ne ammaestrano il Graz. nelle discett. for. a' cap. 324., e 788., il Marefc. nel lib. 2. delle var. ris. al n. 3. del cap. 84., il Bellon. nella dec. 96., l' Andreol. nella contr. 214. al n. 7., il Conciol. nell' Alleg. 29. al n. 12., il card. Mant. de tacit. nel tit. 12. del lib. 3. al n. 50., il Valeron., l' Urceol., la Ruot. rom., ed altri, addotti dal Cassill. nel tom. 6. delle contr. al n. 26. del cap. 172., e dal conf. Altim. de null. contr. nella rub. pr. del tom. pr. al n. 15. della quest. 9., e nel n. 125. della quest. 11.

Allor-

A lorchè fu stipulata la convenzione, stava il principe nella città di Piedimonte, ed in casa del duca: era egli di età minore *de jure communi*; e portava all'avolo ogni ossequio, riverenza, e rispetto. Il duca l'allettò con lusinghe, e promesse: cercò persuaderlo con arte, ed inganno: passò alle minacce; indi l'incusse tema tale, da cui viddesi costretto il principe ad acconsentire al suo volere. Come adunque può contrastarsi la nullità della convenzione, se ravvisasi apertamente, che fu dal principe accordata *per vim, & metum*? (146)

Oltre alle lusinghe, alle minacce, ed al timore, usò pur'anche il duca l'astuta diligenza di far' alla cieca sottoscrivere dal principe la procura, da lui dettata a certo notajo della terra di S. Angiolo Raviscanina, acciocchè a suo piacimento si fosse poi in questa Città la convenzione stipulata; e con ugual sagacità gli vietò insieme di far' osservare da' savj le scritture, che vi erano, e le ragioni, che gli si apparteneano; Ond'è, che da tal malizioso procedimento inferiscesi un dolo pur troppo aperto, e manifesto (147), e seguentemente viene a confermarfi la nullità della convenzione.

Si arguisce maggiormente il dolo, e dal dolo la nullità, in riguardando la qualità del duca, e quella del principe: l'una di personag-

I

gio

ditione 7. D. de condit. instit., notano Bald. nel *conf.* 219. del 3. vol., il Menoch. nel *conf.* 109. al n. 35., l'Ermofill. nella *gl.* 3. della *l.* 57. al n. 10. del *tit.* 5., l'Andreol. nella *contr.* 134. al n. 83., ed altri appo il cit. *conf. Altim. de null. contr.* nella *quest.* 11. della *rubr. pr.* al n. 122.

(146) così, per lo *testo* nella *l. se donationis 7.*, e nella *l. venditiones ult. C. de his, qua vi*, nella *l. interposita 13. C. de transf.*, ed in altre concordanti, avvertono uniformemente i *DD.* presso *Franc. Marc.* nella *dec.* 733. del *pr. lib.*, il *Valer. de transf.* nella *quest.* 3. al n. 7., e' l' *conf. Altim.* nel *tom. pr. de null. contract.* alla *quest. pr.* della *rubr. pr.* nel n. 287.

(147) siccome, per lo *testo* nella *l. si quis sub con-*

gio assai facilitato, accorto, ed abilissimo a tirare al suo volere ogn' uno, benchè di senno, e prudenza fornito: l' altra di un' uomo debole di spirito, niente curante, molto facile, e sovra modo condiscendente (148).

(148) come, per lo *testo* nella *l. si quis cum sciret* 8. *D. pro empt.*, affermano *Bald.* nel *conf.* 312. del 2. *lib.*, il *Menoch.* nella *pref.* 3. del 5. *lib.* al n. 10., il *Mascard. de probat.* nella *concl.* 532. a' num. 109., e 111., l' *Andriol.* nella *contr.* 15. al n. 10., il *leg. Cappel.* nella *conf.* 35. a' num. 6., e 13., ed altri molti.

(149) secon- docchè, per lo *testo* nella *l. 2. D. de confess.*, nella *l. nihil consensui* 116. §. *fin.* *D. de reg. jur.*, e nella *l. si per errorem* 15. *D. de jurisd. omn. jud.*, insegna- no l' *Aret.*

nella *l. nec is §. haeres D. de acquir. her.* al n. 4., il *Tiraq.* nella *prefaz.* della *l. si unquam* al n. 98., il *Parisi.* nel *conf.* 95. del 3. *lib.* al n. 10., l' *Odd.* dopo il *tratt. de fideicom.* nella *riper.* della *l. qui Roma §. duo fratres D. de v. o.* al n. 30. della *quest.* 2., e l' *Conciol.* nella *cit. alleg.* 29. al n. 4.

(150) nella *l. nec ignorans* 10. *C. de donat.*

L principe non era affatto consapevole di sua ragione, ed assai meno della vanità, ed insuffi- stenza di quanto il duca perseverantemente as- seriva; quindi non può reggere nè il suo con- senso, nè la rinunzia, perocchè *ignorans non consentit*, *Et jus ignoratum nunquam censetur renunciatum* (149): su' l' qual proposito cadono in acconcio le parole dell' Imper. *Justin.* (150): *nec ignorans, nec invitus quisquam donat: unde si de hoc fundo non cogitasti, cujus velut dona- tioni te consensisse continetur instrumento: ma- jores veritate rei, quam scriptura vires obti- nente, intellegis, de quo non cogitasti, nec spe- cialiter subscripsisti, nihil te perdidisse.*

Era fervido, e smisurato il tenero, ed onesto amore, che nutriva il principe verso D. Car- lotta, nè farebbesi con quella giammai congiun- to in matrimonio, se prima non avesse la con- venzione stipulata. Somigliandosi adunque l' aman- te

te al furioso (151), al prodigo (152), al men- (151) come, per
tecatto (153), o al *fatuo* (154), tantochè lo *testo* nel *cap.*
richieders' il decreto del giudice in ogni contrat- *cum injuventu-*
to, che faccia un'amante, avvertono il *Simon-* *te 15. de pra-*
cell. (155), e' l' *conf. Altim.* (156); da ciò ne *sumpt.*, scrivono
segue, che nulla sia la convenzione; perocchè il *card. Tusc.* nella
da un'eccessivo amore acciecatto, s' indusse il prin- *let. a.* al n. 2. della
cipe D. Raimondo ad accordarla. *concl.* 327., il
Boer. nella *dec.*
23. a' num. 75.,
e 76., e' l' *Nevizz.*
nella *selv. nuz.* al
n. 109. del *pr. lib.*

CHe se voglia dirsi, che il principe condescese (152) siccome
alla convenzione, non già per forza, e timo- dicono il *Viv.* nel
re, non per l'opera, e per la qualità del du- *n. 34.* dell' *ag-*
ca, non per l'ignoranza della ragione, che gli *giunz.* alla *dec.*
si appartenea, nè per l'onesto sviscerato amore, *521.*, il *Velasca*
ché a D. Carlotta portava, ma per suo libero *de priv. miser-*
piacimento, e di sua spontanea volontà, pure, *person.* alla *quest.*
ciò ammettendosi, avrassi ad affermare, che nul- *20.* del *lib. 2.*, e' l'
la sia tal convenzione, come fatta *sine causa* *Virgil.* *de legit.*
(157): per la ragione, che *datur exceptio do-* *person.* al n. 9.
li, qua jure competit, quoties agitur ex stipu- del *cap. 11.*
latione, sine causa interposita (158). (153) giusta il
testo nel *cap. fin.*
de succ. ab intest.

I 2

Stan-

(154) secondocchè, per lo *testo* nella *l. pr.*, e *2. D. de postul.*, divisano *Barb.* nella
l. pr. §. acquirimus D. de acquir. possess., e l' *Ostr.* nella *quest.* 30. della *par. 3.*

(155) *de decret.* nel n. 75. della *prefaz.*

(156) nel 2. *tom. de nullit. contr.* alla *rubr.* 11. nel n. 65. della *quest.* 9.

(157) per quanto sostengono *Ant. Fabr.* nel *tit.* del *C. de dot. promiss.* alla
diffin. 7., l' *Anar.* nel *conf.* 38., il *Ruin.* nel *conf.* 170. del *pr. lib.* al n. 17., e nel
conf. 60. del 2. *lib.* al n. 22., il *Fontan.* *de pact. nuptial.* alla *claus.* 9. nel n. 5. della
gl. un., il *Mastrill.* nella *dec.* 186., il *Mainard.* nella *dec.* 21. del *lib.* 4., l' *Ursill.*
nella *dec.* 161. dell' *Aff.*, il *pref. de Franck.* nella *dec.* 119. al n. 4., e nella *dec.* 247.
al n. 4., l' *Amat.* nel *conf.* 54., il *conf. Odior.* nella *dec.* 176. del *Surd.* al n. 8., e
lasciati gli altri, il *reg. de Marin.* nel 2. *lib.* delle *risol.* al n. 16. del *cap.* 191.

(158) siccome, per lo *testo* nella *l. 2. §. circa D. de dol. mal. except.*, insegnano
il *Felin.* nel *cap. fr. autio de fid. instrum.*, il *Socc.* nella *l. filius familias §. divi*
al n. 13. *D. de leg. pr.*, *Alef.* nel *conf.* 4. del *pr. lib.*, ed altri.

Stante la rivocazione della convenzione, dee il principe D. Raimondo mettersi nel possedimento de' feudi del duca suo avolo; ed in ogni caso di dubbio, hanno quelli a sequestrarli, anche rispetto a' frutti.

Dipendendo principalmente la decisione di questa causa da mero esame di articoli legali, egli è fuor d' ogni dubbio, che senza *termine* far quella si debba (159); Quindi essendosi per nostro avviso fondatamente dimostrato, che per difetto del regio assenso nulli siano l' istromento del 1732., e' l' testamento del duca D. Nicolo', nulla insieme la *refuta* fatta a D. Francesco, e nullo il consentimento, dato dal principe D. Raimondo, è ben ragione, che *judicio exequutivo immissionis* diasi a quest' il possedimento de' feudi del duca.

(159) come, per lo *testo* nel *cap. sepe 44. de appell.*, e per la dottrina d' *Innoc. nel cap. cum inter seniorum 18. de elect.*, avvertono il *presid. de Franch. nella dec. 221. al n. 21.*, il *reg. de Pont. nel conf. 59. del pr. lib. al n. pr.*, il *reg. de Marin. nel 2. lib. delle risol. al cap. 231.*, il *reg. Galeot. nella contr. 43. del pr. lib. al n. 15.*, il *reg. San- tic. nella dec. 17.*, il *reg. Petr. nel rit. 69. a' num. 13., e 14.*, e dopo il *Mastrill.*, ed altri, il *giud. Marad. nell' offer. 20. al n. 45.*, e nell' *offer. 72. al n. 67.*

E' ben ragione, torniamo a dire, che *judicio exequutivo immissionis* diasi al principe D. Raimon-

mondo il poffedimento de' feudi del duca ; imperciocchè alla *ſucceſſione feudale*, che appellati *anomala* (160), ſi ammette ſolamente colui, ch'è *chiamato* dalla legge dell' *investitura*, *nulla ordinatione defuncti valente, vel manente* (161); ed a quello ſpetta l' *interdetto adipiſcenda poſſeſſionis*, non già ad altri, ch'erede iſtituito ſi foſſe (162); in eſſendo indifficultabile, che qualora l'erede, *iſtituito in feudalibus*, non ſia *chiamato ex lege investitura*, riputaſi affatto eſtraneo (163), e non può giovargli del beneficio della *l. fin. C. de ediſt. div. Hadr. toll.* (164); tantochè *pendente controverſia validitatis teſtamenti, perſona, vocata ex investitura, dicitur habere præſumptionem pro ſe, & in poſſeſſione eſt immittenda*, ficcome inſegnano il *Brun.*, il *Ruin.*, ed altri, allegati dal reg. *Galeot.* (165), e dal reg. *di Roſ.* (166); e così eſſerſi maiſempre da' tribunali de' ciſo, teſtificano il *Dec.* (167), il *Burſat.* (168), il *Rol.* (169), il *Capec.* (170), l'*Aff.* (171), il pref. *de Franck.* (172), l'*Ann.* (173), il reg. *Rov.* (174), il conf.

(160) come dicono l'*Aff.* nel *cap. pr. de ſucc. feud.* al n. 107., e l'*Camer.* nello ſteſſo *cap.* al n. 53.

(161) giuſta le parole del cit. *cap. pr.* ſovra allegato al n. *pr.*

(162) come ne ammaeſtrano l'*Iſer.*, e l'*Alvarot.* nel *cap. pr. §. inter filiam ſi de feud. def.*, il *Surd.*, ed altri appo l'*Amato* nel *conf.* 100. al n. 89., e l' *reg. Galeot.* nella *contr.* 15. del *pr. lib.* al n. 23.

(163) ficcome affermano il cit.

Iſer. nella *coſtit. conſtitutionem divæ memoria*, l'*Ann.* nella medefima *coſt. a' num.* 122., e 132., e l'*Amat.* nel *cit. conf.* 100. al n. 93.

(164) per quanto diviſano l'*Aff.* nell'*allegaz.*, che rapporta nella *dec.* 119., e l'*reg. de Pont.* nel *conf.* 24. del 2. *lib.* al n. 10.

(165) nello ſteſſo n. 23. della *contr.* 15.

(166) nella *dec. feud. pr.* al n. 29.

(167) nel *conf.* 424.

(168) nel *conf.* 234. del 3. *lib.* dopo il n. 3.

(169) nel *conf.* 98. al n. 31.

(170) nelle *dec.* 64.

(171) nella *cit. dec.* 119.

(172) nel principio della *pr. dec.*

(173) nell'*alleg.* 126. del 2. *lib.*

(174) nella *pram.* 11. *de feud.* al n. 87.

(175) nell'alleg. 12., e 19., e nelle *ripos. feud.* al cap. 46.

(176) *de succ. feud.* alla *quelt.* 3. della *par.* 3. nel n. 28. dell' *art.* 2.

(177) nel rapporto *conf.* 24. del 2. *lib.*

(178) nel *conf.* 64.

(179) nella *contr.* 14. al n. 66., e nella *contr.* 28. del *pr. lib.*

(180) nella *dec. pr.* del S. C.

(181) nella *risf.* 99. del *pr. tom.* al n. 11.

(182) nella *discett.* 39. del 2. *lib.*

(183) nel 2. *lib.* delle *risf.* al n. 4. del cap. 219.

(184) nel *resp.* 44. del *pr. lib.*

(185) ne' *sing.* 162., e 163. al n. 16.

(186) come può osservarsi presso l'*Ann.* nella *stessa cost.* al n. 203., il *Lanar.* nel *conf.* 3. a' *num.* 10., ed 11., e' il *reg. de Marin.* nel cap. 234. del *pr. tom.* al n. 9.

(187) siccome divisano il *Curz.* nel *divers. feud.* al n. 107. della *par. pr.*, il *Menoch. de retin. poss.* al n. 638. del *rimed.* 3., l'*Ann.* nell' *alleg. pr.* al n. 33., l'*Aff.* nella *dec.* 198., il *reg. Capecestr.* nella *dec.* 189. al n. 3., ed ivi il *Manfrell.*, il *reg. Petr.* nel *rit.* 123. al n. 37., e' il *can. di Luc.* nel n. 7. dell' *ofsr.* alla *dec.* 628. del *presf. de Franch.*, e nel cap. 231. del 2. *tom.* delle *risol.* del *reg. de Marin.*

il *conf. di Giorg.* (175), il *presf. Ursia.* (176), il *reg. de Pont.* (177), il *Gall.* (178), il *reg. Galeot.* (179), il *reg. Tap.* (180), il *conf. Staib.* (181), il *conf. Prat.* (182), il *reg. de Marin.* (183), il *conf. Rocc.* (184), e' il *giud. Marad.* (185).

S Timano alcuni *scrittori*, che rivocandosi un contratto in vigore della costituzione *constitutio-nem divae memoriae*, o perchè vi sia la mancanza del reggio assenso, o perchè il reggio assenso sia nullo, debba la controversia esaminarsi con giudizio *ordinario*; per la ragione, che provenendo l'azione a *condizione ex lege constitutionis*, *sive ex actione in factum revocatoria*, richieggasi perciò la sentenza *ad advocandam possessionem*, e per conseguente la *contestazione* della lite; anche perchè una sì fatta azione ben può *prescriversi* per lo spazio di anni trenta (186).

Ma a sì fatto sentimento si oppongon' altri di maggior numero; e di non minor fama, e dottrina: avvertendo, che qualora manchi l'*assenso*, o l'*assenso* sia nullo, onde il titolo si ravvisi vizioso, possa rettamente nel giudizio di *rivocazione* senza *terminine* procedersi, l'azione divenga *esecutiva*, e non sia sottoposta a *prescrizione* (187).

Il

pres. de Curt. (188) conferma tal' opinione, e (188) nella par.
 riferisce, così esserli deciso dal S. C. nella causa 2. del divers.
 fra'l duca di Nocera, e'l marchese di Arena. feud. al n. 148.
 del cap. 5.

Temporibus meis (lon le sue parole) *vidi dubitatum*, si in hoc iudicio revocationis propositio, altera parte petente terminum, debeat sibi concedi, *Et fuit in causa ill. ducts Nuceria cum ill. marchione Arena; in quo articulo, dum fuisset facta longa discussio in S. C., Et res, Et iudicium deductum ad paritatem votorum, datis adiunctis, fuit decisum, procedendum esse ad expeditionem cause absque termino. Inter alios adiunctos ego fui unus, Et optime credo, quod deciderit sacrum consilium.* Della qual decisione facendo menzione il reg. de Marin. (189), soggiugne sennatamente: *hæc ille vir doctissimus, Et feudista maximus, cujus sententia ex juris principiis comprobatur; nam supposito pro indubitato, iudicium hoc revocationis nullam facti mixturam in se habere, sed tantum in eo non nisi de juris articulo disputandum, consequens est dicere, ut nullo pacto terminus sit impariendus.*

(189) nel 2. lib.
 delle rif. al cap.
 231.

reg. Sanfelic. (190), dopo aver detto: *quamvis in iudicio, moto super revocatione, sit dandus terminus, Et contestanda lis, ex dictis per Ann. in repetit. const. constitutionem divæ memoriæ n. 273., conchiude: quando tamen emptor confitetur, adduct assensum non fuisse expeditum, potest absque termino procedi;* e rapporta altra decisione, proferta nel 1621. dal S. C. nella causa fra'l duca Altemps, e'l duca di Caivano.

Il conf. Gianfranc. Marcian. (191) ne divisa, (191) nella dis-
 che avendo la duchessa di Gravina, ob assensum
 non

non praestitum, rievocata la vendita della terra di S. Marco, che fatta avea al marchese di Fuscaldo il duca di Gravina D. Antonio Orsini, fu nel 1630. senza *termine* decretato a due ruote dal S. C. : *immittatur in possessionem terrae sancti Marci ducissa Gravina*.

Questo punto, per nostro avviso, non può mettersi in questione; ma se mai per ordine, o sia per formalità del giudizio, incontrasse alcun dubbio, egli è certo, ed incontrastabile, che debbansi i feudi *sequestrare, etiam quo ad fructus*, giusta il savio ammaestramento de' DD. (192), e le molte decisioni, fatte in simili casi dal S. C. (193).

(192) come può osservarsi presso il *Roland.* nel *conf. 22.* del 3. vol. al n. 36., l' *Argel. de acquir. poss.* nella *quest. 5.* al n. 5. dell' *artic. 7.*, il *Capec.* nella *dec. 10.* al n. 9., e nella *dec. 69.* al n. 39., il *conf. di Giorg.* nella *ripet. feud.* al n. 16. del *cap. 48.*, il *reg. Tapp.* nella *cit. dec. pr.* del S. C., ed altri, addotti dal *conf. Prat.* nell' *allegata discett.* 39. del 2. lib.

(193) siccome riferiscono l' *Aff.* nella *dec. 197.*, il *reg. Petr.* nel *rit.*

181. al n. 18., e l' *Rodoer.* nella *pram. 33. de feud.* al n. 18. del *cap. 11.*

Altro per ora a dir non ci rimane. Dovremmo, in terminando questa scrittura, far' epilogo di quanto è detto; ma ne trattiene il giusto timore di renderci troppo molesti, e rincrescevoli. Crediamo, aver bastevolmente divisata la non meno evidente, e manifesta, che salda, ed indubitata ragione del principe D. Raimondo; ed essendoci ben noto l'alto intendimento, e l'profondo sapere de' retti, laudevoli, ed eccellenti ministri, che debbon giudicare, siam sicuri, che assai meglio di noi conoscendola, abbian' essi benignamente a supplir le mancanze, forse commesse nell' esporla, e sostenerla; e con favorevol decreto ad autorizzarla.

Napoli a' dì 20. di marzo 1746.

Andrea Santoro.

VAM
1516505